

PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

1. INTRODUZIONE

la [Nota MIM n. 121 del 20/01/2025](#) ricorda gli adempimenti già in essere, aggiungendone altri previsti dalla L. 70/2024 che ha modificato ed integrato la [Legge 29 maggio 2017 n.71](#).

Quest'ultima, che ha per oggetto "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", prescrive una serie di obblighi che i dirigenti scolastici devono attuare e promuovere.

In aggiunta, la [Nota del 20 gennaio 2025](#) prevede che ciascuna Istituzione scolastica:

- adotti, in conformità alle Linee di orientamento, un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio;
- recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Tali adempimenti sono meglio esplicitati dai documenti ministeriali denominati "*Linee di orientamento*", emanati il primo nel [2017](#) e il secondo nel [2021](#).

Il Ministero, illo tempore, per dare piena attuazione alla suddetta Legge, secondo le indicazioni delle *Linee di orientamento*, ha realizzato la "[Piattaforma Elisa](#)" e coordina il progetto "[Safer Internet Centre – Generazioni Connesse](#)".

Nell'allegato della [Nota, Indicazioni e strumenti operativi](#), vi sono elencati una serie di siti tematici per gli opportuni approfondimenti.

2. PROPOSTA DI LETTURA

- Opuscolo informativo del Garante per la Privacy *Bullismo che fare*
- Opuscolo "Safe Web Polizia di Stato"

3. ALTRI MATERIALI

- Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali.
- Esempio di Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Alla Sovrintendenza Scolastica
per la Provincia di Bolzano

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in lingua tedesca Bolzano

All'Intendenza Scolastica
per le Località Ladine Bolzano

Al Dipartimento Istruzione
e Cultura della Provincia Autonoma di Trento

Alla Sovrintendenza agli studi
per la Regione Valle d'Aosta

e, p. c.

Al Capo di Gabinetto

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di
di istruzione e formazione

Al Capo del Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale

Oggetto: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

Per effetto dell'adozione della legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" la legge 29 maggio 2017, n. 71, ha esteso il proprio ambito di intervento oltre che al contrasto al *cyberbullismo* anche ai fenomeni connessi al bullismo, individuando ulteriori strumenti tesi a rafforzare le azioni



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

di carattere preventivo, sia con riguardo ai minori in posizione di vittima, sia ai minori in posizione di responsabili, con l'intento altresì di favorire iniziative volte a perseguire obiettivi di carattere educativo e formativo.

L'articolo 4 della norma così novellata - concernente le Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico – prevede, ai sensi del comma 2 bis e del comma 3, che ciascuna Istituzione scolastica:

- **adotti, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2 bis);**
- **recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 3), ribadendo la necessità di individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.**

Ai fini dell'applicazione delle sopra riportate indicazioni, le Istituzioni scolastiche faranno riferimento alle procedure contenute nelle [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo](#) adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021, le quali, inoltre, prevedono l'individuazione della figura del docente referente, la costituzione in ogni scuola/plesso di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, ovvero di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

In questa sede, appare opportuno rammentare ai Dirigenti scolastici che le sopra riportate azioni di prevenzione e contrasto, in particolare quelle riferite all'individuazione di un docente referente per l'istituto con il compito di coordinare le diverse iniziative, all'adozione di uno



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

specifico codice interno e all'istituzione del tavolo permanente di monitoraggio, siano da ritenersi adempimenti urgenti ed indifferibili, stante anche le gravi emergenze educative e sociali che caratterizzano il nostro tempo.

Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella organizzazione della *governance* interna e nella programmazione e pianificazione di efficaci azioni preventive e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, si riportano, nel documento allegato, le principali iniziative attualmente poste in essere a livello nazionale, come possibili utili riferimenti e suggerimenti operativi per l'impostazione delle attività.

Si rende noto, inoltre, che con decreto 18 novembre 2024, n.232 del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è stato istituito a livello nazionale il ***Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo***, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 2024, n. 70. Il Tavolo ha il compito, tra l'altro, di redigere il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

In considerazione della rilevanza della tematica trattata, codesti Uffici scolastici regionali vorranno assicurare la massima diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, statali e paritarie, del territorio di competenza, verificandone l'effettiva e tempestiva applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesca Carbone

Allegato: Indicazioni e strumenti operativi



Firmato digitalmente da
CARBONE FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 3



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

Allegato Indicazioni e strumenti operativi

Piattaforma ELISA <https://www.piattaformaelisa.it/>

Questa Direzione in collaborazione con l'Università di Firenze nell'ambito delle attività di cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo nelle istituzioni scolastiche, ha realizzato e attivato la **Piattaforma ELISA** che nasce con l'obiettivo di dotare le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Sono state predisposte dal progetto due azioni specifiche: la Formazione E-Learning, rivolta ai docenti referenti, al team Antibullismo/per l'Emergenza, ai Dirigenti Scolastici, ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e il Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane.

Le istituzioni scolastiche riceveranno con successiva comunicazione le informazioni utili per consentire l'accesso al personale interessato ai seguenti percorsi formativi e-learning della Piattaforma ELISA anche per l'a.s. 2024/2025:

- percorso di formazione rivolto ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo e ai membri del Team Antibullismo/per l'Emergenza: www.piattaformaelisa.it/formazione;
- percorso formativo rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai loro collaboratori: www.piattaformaelisa.it/formazione-dirigenti-scolastici/;
- percorso di formazione rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: www.piattaformaelisa.it/formazione-docenti/.

In un secondo momento, inoltre, le scuole verranno invitate a partecipare al monitoraggio predisposto dalla stessa Università di Firenze con il coordinamento della Direzione generale, quale momento di rilevazione e riflessione delle azioni legate ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; i risultati del monitoraggio verranno restituiti alle istituzioni scolastiche che parteciperanno.

Safer Internet Center - Generazioni Connesse <https://www.generazioniconnesse.it>

Il progetto Safer Internet Center - Generazioni Connesse (SIC), è un progetto coordinato dal Ministero con la partnership di alcune delle principali aziende italiane che si occupano di sicurezza delle reti: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Polizia di Stato, gli Atenei di Firenze e 'La Sapienza' di Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola.net, l'Ente Autonomo Giffoni Experience, Dipartimento per le politiche della famiglia, Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il SIC ha l'obiettivo di fornire informazioni, consulenza e supporto a bambini, giovani, genitori, insegnanti ed educatori che hanno esperienze, anche problematiche, relative a Internet e di facilitare la



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

segnalazione di materiale illegale online. Il SIC si rivolge alle giovani generazioni, coinvolgendo attivamente docenti, genitori, enti, associazioni e aziende per rendere la rete un ambiente migliore e più sicuro per la crescita sia umana che scolastica-professionale, con azioni che hanno portato sul campo strumenti informativi e formativi utili a promuovere un uso positivo e critico della Rete e a prevenire possibili situazioni di disagio.

In particolare, le principali azioni rispetto alle azioni realizzate di supporto alle scuole sono di seguito riassunte:

- Supporto alla creazione del documento di ePolicy d'istituto, e la sua integrazione con gli altri documenti della scuola: il progetto mette a disposizione l'area dedicata del sito di Generazioni connesse, <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/epolicy/>, che consente la predisposizione guidata di un documento programmatico autoprodotta dalla scuola volto a descrivere:

- a) le modalità e le strategie didattiche/formative legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- b) le proprie norme comportamentali e le procedure individuate per l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico;
- c) le misure per la prevenzione; le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

Tale percorso fornisce alle scuole, una volta registrate, un percorso di formazione sulla costruzione dell'ePolicy e le relative tematiche, per il referente e il team antibullismo.

- Attività di sensibilizzazione online: campagne di informazione e comunicazione rivolte a studenti, giovani in generale, insegnanti e genitori. Attraverso i canali YouTube e social sono stati prima prodotti video di cartoni animati e video tutorial per far riflettere bambini, genitori ed educatori in generale sull'uso positivo e consapevole della rete:

<https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse/playlists>

<https://www.facebook.com/generazioniconnesse/> <https://www.facebook.com/generazioniconnesse/>

<https://twitter.com/saferinternetit>

https://www.instagram.com/generazioni_connesse/.

- Il Kit Didattico: uno strumento rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che ha lo scopo di inquadrare il corpus di temi e contenuti che sono alla base dello sviluppo di una piena cittadinanza digitale degli studenti e delle studentesse, attraverso dei solidi percorsi educativi che intendono guidare l'insegnante nella realizzazione di un vero e proprio laboratorio di educazione civica digitale all'interno della propria classe. Questo abaco di materiali didattici interattivi e di proposte ludico-educative si fonda sul metodo scientifico EAS - Episodi di Apprendimento Situato - che qui incontra e intreccia il DigComp 2.2, il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini e gli otto livelli



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

di padronanza. La scelta è volta a integrare le attività proposte (le slide operative caratterizzate da azioni didattiche spendibili in aula) con la relativa “Area di competenza” e “Dimensione”, fino al livello che l'attività richiede o raggiunge, <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/il-kit-didattico/> .

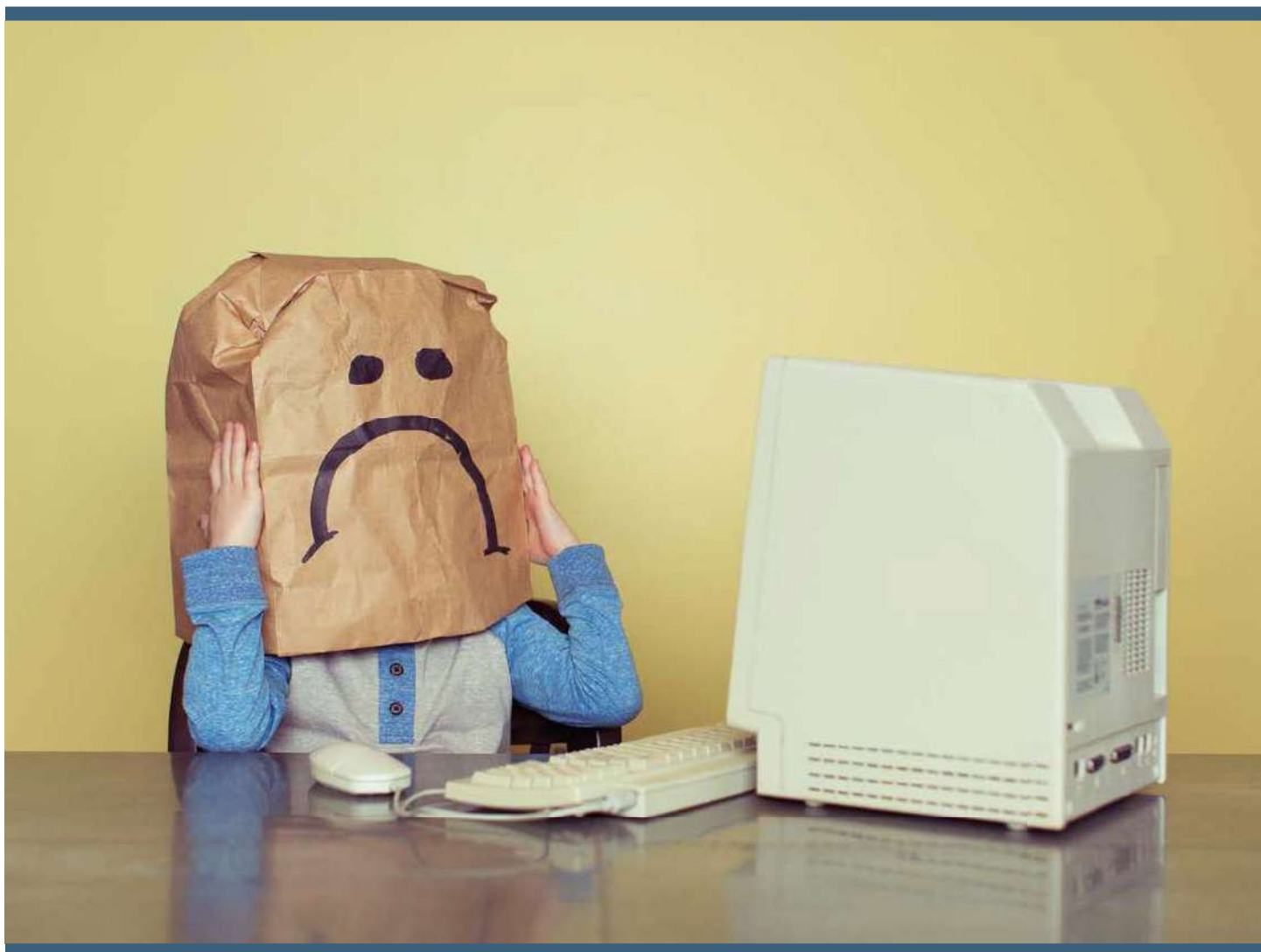
- Linee di ascolto e segnalazione per problemi legati alle attività online: S.O.S. Il Telefono Azzurro (1.96.96) e il ch@t <http://www.azzurro.it/chat.html>. Tra le azioni del Progetto, le due Hotline, <http://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala> di SOS Il Telefono Azzurro e www.stop-it.it di Save the Children Italia Onlus, riservata agli utenti della Rete per segnalare online la presenza di materiale pedopornografico e di qualsiasi tipo di contenuto illegale o potenzialmente dannoso, presenti sul web. Le Hotline sono direttamente collegate con la Polizia Postale ed è possibile effettuare segnalazioni in forma anonima.



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web





1. DI COSA PARLIAMO?

Con il termine «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, **per via telematica, a danno di minori**, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo.

2. COSA PREVEDE LA LEGGE n. 71/2017?

La legge 71/2017 consente ai minori di chiedere **l'oscuramento, la rimozione o il blocco** di contenuti, **a loro riferiti e diffusi per via telematica**, che ritengono essere **atti di cyberbullismo** (*ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.*).

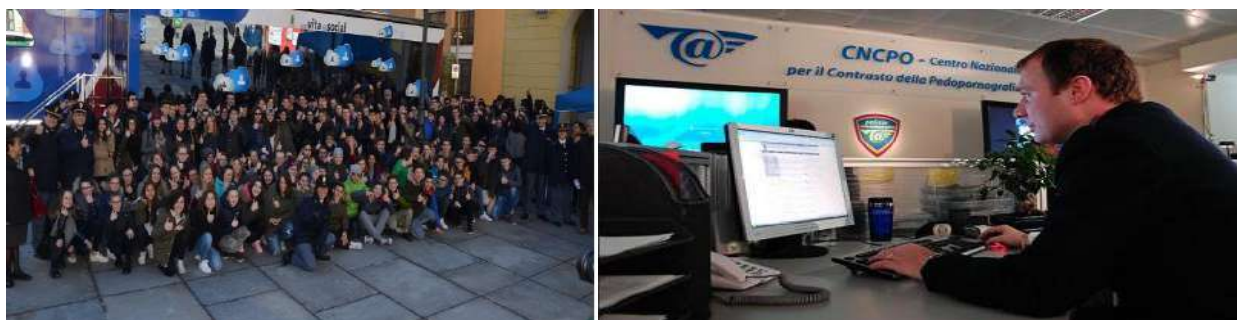
3. COME SI PUÒ AGIRE?

Le richieste di cancellazione dei contenuti **vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media** dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo. L'istanza può essere inviata **direttamente dal minore, se ha più di 14 anni**, oppure **da chi esercita la responsabilità genitoriale**.

4. COSA SUCCEDE DOPO CHE LA RICHIESTA E' STATA INVIATA?

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge.

Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al **Garante per la protezione dei dati personali**, che entro **48 ore** si attiva sulla segnalazione. **Per inoltrare le segnalazioni all'Autorità** si può utilizzare il [modello](#) disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.



Safe Web

*Osservazione e Azione
per la protezione degli studenti in rete
insieme
alla Polizia di Stato*



Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

Unità di Analisi dei Crimini Informatici

Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia on-line

L'U.A.C.I. è un'équipe composta da psicologi della Polizia di Stato che già dal 2001 integra le competenze di natura socio-psicologica con l'attività di contrasto al Cyber-Crime, con particolare attenzione ai fenomeni di abuso e violenza ai minori via web. Attraverso la ricerca scientifica, le attività di profiling criminale, vittimologico e lo studio dei nuovi trend dei fenomeni di devianza on-line, contribuisce a sviluppare un approccio multidisciplinare per la prevenzione e la repressione delle nuove forme di abuso all'infanzia e all'adolescenza.

Testi a cura di

D.T.C. Psicologo della Polizia di Stato Patrizia TORRETTA

D.T.C. Psicologo della Polizia di Stato Cristina BONUCCHI

Con la supervisione scientifica

del Centro Studi F.A.R.WEB diretto

dal Pref. Roberto SGALLA e dalla Prof.ssa Anna Maria GIANNINI

Il Centro Studi per la Formazione, l'Analisi Criminologica e la Ricerca scientifica sul Web (F.A.R.Web) nasce nel 2014 presso la Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato e riunisce in un prestigioso Comitato Scientifico numerosi accademici delle scienze sociali di atenei italiani, allo scopo di supportare attività, approfondimenti, ricerche e progetti incentrati sui rischi di internet con particolare attenzione all'infanzia e all'adolescenza e alla loro protezione dai fenomeni di cyberbullismo, pedofilia e pedopornografia on-line.

Elaborazione Grafica a cura del

Revisore Tecnico Capo della Polizia di Stato Roberto CIOTOLI

Luglio 2017

INDICE

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI

PREMESSA

INTRODUZIONE.....pag.6

Capitolo 1: SCHEDE GIURIDICHE – INTRODUZIONE.....pag. 9

Paragrafo 1.1 - Scheda 1: QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE.....pag.10

Paragrafo 1.2 - Scheda 2: TRACCIABILITA' E REATI ON-LINE.....pag.12

Paragrafo 1.3 - Scheda 3: L'IMPOTABILITA' DEI MINORI SU INTERNET.....pag.15

Paragrafo 1.4 - Scheda 4: LA LEGGE N.71 DEL 2017 CONTRO IL CYBERBULLISMO.....pag.17

Capitolo 2: ADESCAMENTO ONLINE: l'amore e il sesso ai tempi di internet.....pag. 18

Paragrafo 4.1 - PER UNA DEFINIZIONE

Paragrafo 4.2 - Casi difficili: L'AMICO/A GENEROSO

Sintesi.....pag. 24

Paragrafo 4.3 - Casi difficili: FUORI DALL'ISOLAMENTO GRAZIE A INTERNET

Sintesi.....pag. 28

Capitolo 3: AUTOLESIONISMO, DISTURBI ALIMENTARI E SUICIDIO: fragilità in rete.....pag. 29

Paragrafo 3.1 - PER UNA DEFINIZIONE

Paragrafo 3.2 - Casi difficili – GRUPPI PRO-ANA E PRO-MIA

Paragrafo 3.3 - Casi difficili – GRUPPI SULL'AUTOLESIONISMO, CUTTING E SUICIDIO

Sintesi.....pag. 35

Capitolo 4: IL GIOCO D'AZZARDO ON-LINE: ludopatia tecnologica.....pag. 36

Paragrafo 4.1 - PER UNA DEFINIZIONE

Sintesi.....pag. 38

Capitolo 5: CYBERBULLISMO: la prepotenza ai tempi di internet.....pag. 39

Paragrafo 5.1 - PER UNA DEFINIZIONE

Paragrafo 5.2 - Casi difficili- Indicazioni Pratiche: LE IMMAGINI "PRIVATE" DIFFUSE IN RETE

Sintesi.....pag. 48

Paragrafo 5.3 - Casi difficili- Indicazioni Pratiche: TUTTI CONTRO UNO

Sintesi.....pag. 52

Capitolo 6: AZIONI E STRATEGIE DI PROTEZIONE SUL WEB.....pag. 53

Paragrafo 6.1 - Gli strumenti per la Scuola.....pag. 54

- Un patto di corresponsabilità "digitale"?

- Come farne uno strumento di prevenzione ai rischi di internet per gli studenti

- Una proposta di modello di patto di corresponsabilità

Paragrafo 6.2 - Azioni e strategie di Prevenzione ai rischi di internet..... pag. 57

- Gli incontri di Prevenzione ai rischi di Internet

Paragrafo 6.3 - Il regolamento d'Istituto..... pag. 60

- Un regolamento d'istituto "digitale"?

- Come farne uno strumento di prevenzione ai rischi di internet per gli studenti

- Una proposta di schema di regolamento d'istituto

FORMAT PER LA SEGNALAZIONE

Scheda di Segnalazione ai Servizi territoriali.....pag. 65

Scheda di Segnalazione all'Autorità Giudiziaria.....pag. 66

PREMESSA

Il Compendio **Safe Web** nasce da un percorso di riflessione e sintesi dei principali rischi che attualmente i giovani affrontano nel loro rapporto quotidiano con le nuove tecnologie.

La Polizia di Stato approccia queste criticità attraverso un'opera quotidiana di accoglienza, ascolto e comunicazione sui temi della sicurezza in rete. Attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione, con l'ascolto diretto dei ragazzi e delle loro famiglie quando si trovano in difficoltà, la Polizia di Stato, attraverso una delle sue Specialità, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, pattuglia il web e contribuisce a rendere concreto l'impegno di rendere internet un posto sicuro e legale per tutti.

Negli anni appare sempre più chiaro che per resistere ai pericoli connessi all'uso delle nuove tecnologie è necessario, non solo aumentare le strategie di auto-protezione delle potenziali vittime, ma anche agire nella direzione di un progressivo potenziamento delle sinergie fra adulti.

Il Compendio **Safe Web** è stato validato scientificamente dal Centro Studi FAR.Web per la Formazione, Analisi criminologica e la Ricerca sul Web, diretto dal Pref. Roberto Sgalla, Direttore Centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato e presieduto dalla Prof.ssa Anna Maria Giannini, con la partecipazione di eminenti accademici di ambito psicosociale e giuridico.

Il Compendio **Safe Web** si propone l'obiettivo di costituirsi come uno STRUMENTO duttile e utile ad aiutare il mondo della scuola e i suoi principali attori ad orientarsi nella gestione concreta di casi di rischio on-line: la complessità di fenomeni come il cyberbullismo, il sexting e l'adescamento on line viene amplificata da un panorama legislativo in divenire che impone un continuo adeguamento, da uno sviluppo della tecnologia che appare sempre più rapido e dal carattere imprevedibile che le inquietudini adolescenziali possono assumere in una società, quella attuale, non priva di criticità anche a livello sociale.

Il Compendio **Safe Web** è stato costruito a partire da importanti riflessioni emerse l'indomani della realizzazione nel 2016 del 1° Corso per Formatori sui temi della sicurezza in ferrovia, sulla strada e su internet realizzato dalla Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato per insegnanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, allo scopo di condividere informazioni utili per una sempre più efficace protezione dei ragazzi da tutti i tipi di rischi, da quelli tradizionali legati alla strada, sino a quelli attuali rappresentati dal mondo virtuale.

Il 49° Rapporto Censis sulla situazione del Paese, già nel 2015 aveva menzionato un'esigenza espressa dai Dirigenti Scolastici di avere maggiori dettagli su come gestire concretamente i casi di rischio on-line per gli studenti a scuola (http://www.censis.it/10?shadow_ricerca=121041).

L'approvazione della Legge n. 71 del 29 maggio del 2017 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" apre inoltre la strada ad un'organizzazione sistemica delle azioni preventive e repressive di fenomeni complessi, borderline con la devianza minorile, come il cyberbullismo. In accordo con quanto previsto dalla nuova Legge contro il Cyberbullismo, il Compendio **Safe Web** offre una panoramica dei principali fronti di rischio attuale per i minori, così come appare all'occhio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, scegliendo di affrontare, nell'eterogeneo mondo di opportunità d'uso delle nuove tecnologie da parte dei giovani, quei fenomeni che possono, con maggiore probabilità, manifestarsi a scuola, tra gli studenti, sotto lo sguardo degli insegnanti.

La Polizia Postale ha condotto sin dal 2010 percorsi progettuali cofinanziati dalla Commissione Europea, frutto di importanti partenariati interistituzionali, condivisi con ONG internazionali e nazionali attive nella protezione dei minori (Save the Children, CISMAI¹, Telefono Azzurro, etc), con l'obiettivo di aumentare la sua capacità di lettura e di risposta ai nuovi fronti di rischio per i

¹CISMAI- Consorzio Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia.

ragazzi on-line, mantenendo alta la consapevolezza delle specifiche fragilità di bambini e adolescenti (<https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/fuori-dalla-rete>).

L'impegno profuso per la tutela dei minori in rete rappresenta per la Polizia Postale e delle Comunicazioni un obiettivo prioritario che ha nelle sinergie interistituzionali uno dei presupposti metodologici irrinunciabili: la partecipazione della Specialità sin dagli esordi dei lavori del Safer Internet Center Italy (S.I.C.) coordinato dal MIUR, quale punto di riferimento nazionale ed europeo per le politiche di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi di internet per i minori, ha avviato e di fatto consolidato, attraverso un protocollo di collaborazione, una sinergia interistituzionale necessaria e positivamente strategica, con il fine condiviso di innalzare sempre di più i livelli di protezione dei minori sul web.

L'insieme di questi elementi e la crescente esigenza di rafforzare le sinergie di protezione dei minori su internet hanno condotto a immaginare quali destinatari elettivi di questo Compendio gli insegnanti, gli Animatori Digitali (AD) e i nuovi referenti a livello scolastico sul tema del Cyberbullismo previsti dalla Legge n. 71 del 2017 (*art. 4 comma 3*).

Gli uni e gli altri sono oggi chiamati dalle specifiche della loro determinante funzione educativa, tradizionale quella degli insegnanti e più nuova quella degli AD e dei referenti per il Cyberbullismo, a ricoprire un ruolo strategico nella gestione quotidiana delle complessità del rischio on-line dei loro studenti, spesso così capaci da un punto di vista digitale eppure così fragili da un punto di vista emotivo.

Questa breve pubblicazione nasce come uno strumento che può rendere più chiaro, anche ai genitori, quale sia il ruolo che la Scuola può svolgere quotidianamente, in sinergia con altre istituzioni, in relazione ad un rischio così multiforme e difficile da decifrare per un mondo adulto "immigrato digitale".

Si tratta di un compendio "aperto" poiché si compirebbe un errore nel ritenere di avere OGGI tutte le risposte utili alla protezione dai rischi per i minori on-line: ogni nuovo servizio di internet, ogni nuova App, ogni supporto informatico che si afferma tra i giovani apre infinite prospettive di progresso e nuovi fronti di rischio concreto per i giovani internauti.

Si tratta di un documento aperto a cui sarà possibile proporre aggiornamenti e riflessioni aggiuntive ogni qualvolta apparirà necessario, in ordine a quanto accade nel mondo della tecnologia e dei giovani.

SAFE WEB: OSSERVAZIONE E AZIONE PER LA PROTEZIONE DEGLI STUDENTI IN RETE INSIEME ALLA POLIZIA DI STATO

INTRODUZIONE

LA POLIZIA DI STATO E I RISCHI DI INTERNET

L'impegno in favore della protezione dei minori in rete

Il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni è l'organo del Ministero dell'Interno che, dal 2006 ai sensi della legge n.38/2006, coordina a livello nazionale l'attività investigativa in materia di protezione dei minori dall'adescamento e dalla pedopornografia. La Polizia di Stato lotta quotidianamente contro ogni forma di sfruttamento e abuso dei bambini e dei ragazzi, anche sulla rete internet.



PROTEZIONE REALE DAI RISCHI VIRTUALI

L'attrazione tra giovani e nuove tecnologie è oramai inarrestabile: lo sviluppo di *smartphone* e *tablet* sempre più facili da usare ha condotto ad un recente aumento esponenziale del numero dei ragazzi connessi ad internet, 24 ore su 24, ovunque si trovino.

Lo sviluppo così rapido della tecnologia, la sua progressiva portabilità a buon mercato, l'impulso ad essere sempre più *connected* e *social* ha condotto tutta la società civile a misurarsi con temi e problematiche di incredibile dinamismo e complessità: il cyberbullismo, l'adescamento online sono solo alcuni esempi dei livelli di criticità che possono assumere le interazioni tra giovani e internet.

Il lavoro quotidiano di pattugliamento del web, la gestione concreta dei casi penalmente rilevanti, l'impegno capillare nelle campagne di sensibilizzazione svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni su tutto il territorio nazionale hanno consentito negli anni la costruzione di *knowhow*

pratico utile, non solo alle attività di repressione, ma importante anche per le attività di prevenzione e protezione delle potenziali vittime.

Con questo Compendio si sintetizza quanto è stato osservato nella gestione concreta dei casi, ascoltato dalla viva voce dei 500.000 giovani studenti incontrati nelle scuole durante gli incontri di sensibilizzazione della Campagna Informativa Una Vita da social, che può essere utile a promuovere una maggiore consapevolezza di cosa si rischia on-line a scuola e aiutare gli Animatori Digitali e gli insegnanti ad orientarsi per la gestione concreta dei casi problematici e difficili.

Insieme per non correre rischi: *una rete che supera ogni confine geografico non deve intrappolare ma può rendere più forti nel resistere ai pericoli. E' fondamentale riconoscere questi rischi ed agire tempestivamente in modo efficace, sempre in sinergia.*

I PERICOLI OGGI PIU' URGENTI

Nell'ampio panorama dei fenomeni che esprimono le criticità del rapporto tra nuove generazioni e tecnologia sono stati scelti quelli che hanno avuto maggior risalto e significatività recentemente e che hanno a scuola una maggior probabilità di essere osservati da occhi qualificati come quelli degli insegnanti. Di seguito la lista dei principali temi affrontati nel testo:

Come proteggere gli studenti da contatti on-line con adulti sconosciuti?

In un mondo sempre di corsa, così ricco di stimoli, l'impulsività dei giovani può diventare pericolo reale, vero, urgente e sembra difficile aiutarli a comprendere cosa rischiano concretamente e come uscire da relazioni virtuali pericolose.

La prostituzione on-line: di cosa si tratta e come affrontarla?

Esistono nuove forme di sfruttamento sessuale dei giovani che sfuggono alla stessa percezione di rischio dei ragazzi perché caratterizzate da vantaggi virtuali, manipolazioni velate e suggestioni tecnomediate.

Anoressia e bulimia ai tempi di internet: come cambia il rapporto col cibo quando si condivide su internet un problema?

Le difficoltà adolescenziali, i disturbi alimentari, il gruppo di coetanei che diventano virali e social usando le nuove tecnologie, con il rischio di aggravare le fragilità individuali.

Dipendenza da gioco on-line: come riconoscere il rischio virtuale e come fronteggiarlo?

Videogame, piattaforme globali di gioco on-line, il mondo dei giochi in un click rischiano di far perdere tempo, energie e capacità cognitive ai giovani internauti se non si conoscono bene i rischi che si corrono.

Che cos'è il cyberbullismo e come difendere le vittime?

Molti insegnanti osservano i propri studenti vivere momenti di difficoltà di socializzazione ma possono sentirsi impotenti quando queste difficoltà si manifestano nella vita on-line.

LA STRUTTURA DEL COMPENDIO

Per facilitare la comprensione, il Compendio è stato organizzato secondo aree tematiche:



Le Schede Giuridiche (cap.1): brevi sunti giuridici relativi ai principali diritti e doveri degli attori presenti a scuola (dirigenti scolastici, insegnanti, studenti, genitori, etc), secondo le più recenti novità normative in materia di diritto on-line e protezione dei minori.



I fenomeni (cap.2,3,4,5): sintetiche descrizioni dei principali fronti di rischio on-line per i minori, presentati secondo le tipologie di comportamento a rischio più frequentemente messe in atto dai ragazzi (Casi difficili), con l'indicazione dei reati connessi e l'esposizione di alcuni suggerimenti pratici da mettere in atto qualora si configurino dei rischi per gli studenti.



Le proposte di azioni e strumenti per la protezione sul web (cap.6): un insieme di suggerimenti, spunti e modelli utili per integrare nelle regole scolastiche misure di attenzione e prevenzione a questi nuovi fronti di rischio per gli studenti.

Ogni capitolo presenta parti denominate LA POLIZIA RICORDA nelle quali si riassumono gli elementi giuridici più recenti o le determinazioni di legge che può essere importante conoscere per orientarsi su quando, come e cosa fare.

Sono inoltre presenti parti indicate come LA POLIZIA CONSIGLIA nelle quali si forniscono indicazioni pratiche utili a proteggere i ragazzi, senza disperdere informazioni utili per eventuali indagini.

Introduzione



Orientarsi all'interno di un mondo giuridico fatto di norme in continua evoluzione, applicate ad un contesto virtuale come quello di internet, non è impresa semplice.

Spesso appare complesso per gli stessi adulti distinguere tra azioni informatiche imprudenti o semplicemente contrarie al galateo informatico o netiquette, e azioni illegali propriamente dette ed è quindi frequente sentirsi disorientati quando si debba, nel quotidiano delle attività didattiche e della vita scolastica, cercare di comprendere se, come e quando agire per la tutela dei ragazzi. In questo primo capitolo saranno presentate, sotto forma di Schede, tre approfondimenti di taglio giuridico che riguardano temi importanti nella gestione quotidiana dei rischi di internet per i ragazzi, effettuando una sintesi dei principi e delle più recenti indicazioni provenienti dal mondo giuridico.

Un primo tema affrontato riguarda le implicazioni concrete delle attribuzioni tipiche degli insegnanti in relazione a casi di rischio online.

Il secondo tema chiarisce il concetto di tracciabilità su internet: spesso i ragazzi immaginano internet come una "terra di nessuno" dove ogni azione è possibile e l'anonimato è garantito.

Nulla di più lontano dalla realtà: le caratteristiche tecniche dei servizi di internet e apposite leggi inducono gli Internet Service Provider (ISP) italiani a trattenere dati, garantendo nella quasi totalità dei casi, di assegnare un nome e un cognome a chi ha insultato, deriso, denigrato, adescato, molestato minori su internet.

Si affronta il delicato tema dell'imputabilità dei minori e della loro responsabilità penale in riferimento alle azioni virtuali, chiarendo quali siano gli spazi di intervento e repressione di azioni antigiuridiche compiute da ragazzi in danno di coetanei.

Infine, si integrano gli aspetti giuridici con quanto appena varato dal Parlamento italiano con la nuova Legge n.71 del 2017 del maggio 2017, che apre la strada alla definizione di strategie condivise tra istituzioni e privato sociale, per un affinamento e sviluppo di misure di prevenzione, tutela e intervento nei casi di cyberbullismo.



Scheda n.1



LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE ATTRIBUITA AGLI INSEGNANTI

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione Penale, "la qualità **di pubblico ufficiale**",² in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 c.p.).

L'insegnante di scuola è quindi un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloqui, riunioni, assemblee, etc).

Lo svolgimento delle lezioni può quindi essere inteso come espressione della volontà educativa della pubblica amministrazione, così come l'attribuzione di voti, quale esito dell'attività valutativa dell'insegnante, diviene espressione del potere certificativo dell'insegnante che manifesta così una delle attribuzioni proprie dell'essere un pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda i **collaboratori scolastici**, la Corte di Cassazione,³ ha riconosciuto loro la qualifica di **incaricato di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.) "in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola".

Secondo quanto previsto dall'art.347 cp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi altro cittadino⁴. La notizia di reato potrebbe essere **acquisita anche in modo**

² Sentenza sez. III 11/02/1992

³ Sentenza n. 17914 del 2003

⁴ Sentenza Cass. n. 3534/2008.

indiretto, cioè derivata da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette.

Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa, abbia o possa aver determinato la commissione di un reato.

L'insegnante, pur in qualità di pubblico ufficiale, non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, qualora lo ritenesse utile.⁵

I reati che vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati perseguibili a prescindere dalla volontà di denunciarli da parte delle persone offese.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso in cui un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore di reato. L'omissione o il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".

Il Dirigente dell'Istituto Scolastico statale o paritario, è tenuto senza indugio a denunciare all'Autorità Giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico potrà essere informato in forma scritta dall'insegnante che è venuto a conoscenza di fatti rilevanti e provvederà ad effettuare una denuncia in forma scritta, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti.

Nella denuncia potranno essere esposti i fatti in maniera chiara e completa, senza necessità di effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto. Pur non essendo previsto un termine per l'inoltro della denuncia, la stessa dovrebbe essere effettuata il prima possibile, per non pregiudicare l'accertamento del fatto da parte della competente Autorità Giudiziaria.⁶

La tempestività con cui vengono riferiti fatti penalmente rilevanti o presunti tali che riguardano l'uso delle nuove tecnologie è elemento determinante in ordine alla specifica volatilità della prova informatica.

I tempi di conservazione dei dati possono essere molto diversi a seconda del servizio di internet che si considera. Le norme di riferimento circa l'obbligo e le modalità di formalizzazione della denuncia sono contenute nel codice di procedura penale agli artt. 331 e 332.

La denuncia potrà essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente, e quindi nel dettaglio:

⁵ Sentenza Cass. n. 8937/2015

⁶ Art. 331 cpp Denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio:

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne;
- alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore;
- oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.)

La denuncia può essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui il presunto autore del reato sia minore di anni 14, anche se non è formalmente imputabile poiché spetta al Tribunale dei Minori la competenza di valutare gli interventi eventuali e necessari.

Esiste una possibilità, come testimoniato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che sussista il rischio per la Scuola di incorrere nella responsabilità della "culpa in vigilando" per un fatto illecito commesso dagli studenti, qualora la scuola stessa non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare e prevenire episodi di violenza sulle persone e sulle cose.

Di seguito a titolo esemplificativo si espongono alcuni esempi di reati "virtuali" procedibili d'ufficio la cui gravità, anche solo potenziale, richiede maggiore attenzione. Si tratta di reati gravi o che assumono carattere di particolare gravità soprattutto quando commessi in danno di minori degli anni 14: adescamento di minori anche in rete (art.609 undecies cp), prostituzione minorile anche in rete (art.600bis cp), pornografia minorile (art.600ter cp), detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater cp), violenza sessuale in danno di minori degli anni 14 (art.609bis cp), violenza privata (art.610 cp), sostituzione di persona (art.494 cp).

Vi sono poi alcuni reati invece che necessitano di una formale querela da parte della parte offesa perché si avvii un procedimento penale teso ad individuare i responsabili di azioni illegali dannose.

In tutti i casi assimilabili a quelli di seguito descritti, il supporto dell'insegnante potrà essere determinante perché le vittime chiedano il necessario aiuto e trovino il coraggio di sporgere denuncia, quando necessario. Fra i reati on-line ricordiamo quelli che più frequentemente possono essere commessi dai ragazzi in danno di coetanei, utilizzando le nuove tecnologie: le diffamazioni (art.595 cp), le molestie, lo stalking (fatte salve alcune eccezioni) anche quando messi in atto attraverso internet con profili falsi e/o travisati, l'accesso abusivo a sistema informatico (art.615 cp), le violazioni della privacy e dei diritti di immagine dei minori.



Scheda n.2



TRACCIABILITA' E REATI ON-LINE

La navigazione in Internet avviene attraverso l'utilizzo di servizi, primo fra tutti la connessione alla Rete, generalmente forniti dai provider attraverso un'utenza telefonica analogica, digitale, o su fibra, satellite, radio, ecc. La connessione alla Rete presuppone in genere un processo di autenticazione che permette al fornitore del servizio (provider) di "riconoscere" l'utente che ne fruisce, assegnandogli un indirizzo telematico (IP Address) che identificherà la macchina connessa alla rete in un determinato intervallo temporale e garantirà il corretto scambio di dati tra il computer/smartphone ed i vari server che saranno interessati durante la navigazione in Rete.

La possibilità di individuare l'autore di un reato informatico è legata alla lettura delle tracce informatiche che i singoli collegamenti hanno "seminato" sulla Rete, generalmente su server⁷ attraverso i quali sono effettuati i collegamenti stessi.

Per l'intera durata della navigazione il personal computer/smartphone collegato alla Rete lascerà tracce telematiche (*c.d. file di log*) del proprio "passaggio" su ogni server interessato; queste tracce verranno registrate sotto forma di file di testo.

I file di log si traducono quindi in informazioni a disposizione degli investigatori per l'eventuale individuazione delle condotte tenute in Rete e per l'identificazione dei soggetti autori delle stesse. L'analisi del log può consentire di stabilire se un determinato utente si sia collegato alla rete nel giorno ed ora di interesse, da quale nodo vi sia entrato, quale provider abbia fornito l'accesso in rete, ed in taluni casi quale attività sia stata svolta.

Le tracce telematiche sono soggette ad elevato tasso di volatilità, la loro conservazione inoltre è disciplinata da specifiche leggi che definiscono gli intervalli di tempo in cui vige l'obbligo per i provider di conservare i dati telematici e telefonici. Al di fuori di tali intervalli di tempo sarà difficile e talora impossibile ricostruire eventuali responsabilità penali.

Gli intervalli di tempo entro i quali i provider devono rendere accessibili alle forze dell'ordine dati telematici relativi ai loro servizi sono diversi a seconda del tipo di dato informatico: per esempio i gestori di telefonia hanno obbligo di conservare i dati relativi alle chiamate effettuate per circa 30 giorni, questo comporterà che, qualora sia necessario ricostruire da chi provengono chiamate

⁷ Il computer che dispone delle informazioni richieste da altri computer, detti client. Esso può comunicare sia con client che con altri server.

mute e anonime che disturbano un utente, potrebbe essere possibile avere questo dato solo entro i 30 giorni successivi alle chiamate stesse.

Per l'identificazione dei reali utilizzatori di profili social, profili utenti, utilizzatori di servizi di messaggistica dai quali provengono insulti, denigrazioni, minacce ai danni di altri utenti è necessario richiedere i dati entro e non oltre i 12/24 mesi successivi agli eventi presunti illegali. Per questi motivi è indispensabile che le segnalazioni/denunce siano sporte con la massima tempestività in modo da garantire che l'Autorità Giudiziaria, che dispone l'acquisizione delle tracce telematiche e la Polizia, che effettua gli accertamenti tecnici, possano agire prima che i dati non siano più disponibili.



Scheda n.3



L'IMPUTABILITA' DEI MINORI SU INTERNET

L'art. 85 del cp detta il principio generale per il quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E' imputabile la persona che sia capace di intendere e di volere al momento dei fatti oggetto di valutazione.

L'Art. 97 del Codice Penale stabilisce che *non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto reato non ha compiuto i quattordici anni*.

Il legislatore ha dunque stabilito che i minorenni degli anni 14 **non** siano da considerarsi penalmente responsabili delle loro azioni, quando queste comportino un reato. Sino a quell'età si presume che i ragazzi non abbiano raggiunto una maturità psicofisica che gli consenta di distinguere in modo sufficientemente adeguato cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Non è escluso tuttavia che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano penalmente per il reato punibile commesso dal figlio.

Questo significa che in tutti quei casi in cui sia chiaro o si presume che ragazzi di età inferiore ai 14 anni abbiano commesso azioni illegali, è comunque necessario effettuare una denuncia/segnalazione poiché la determinazione dei fatti, l'applicazione di misure di sicurezza, l'attribuzione di responsabilità penali ai genitori sono in capo alle necessarie valutazioni dell'Autorità Giudiziaria. La denuncia di fatti che possano costituire reato può essere fatta sempre in forma scritta e non è previsto l'obbligo di convocazione o avviso alla famiglia perché la denuncia è sottoposta all'obbligo di segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini preliminari. Fatta salva tale indicazione, sarà auspicabile coinvolgere la famiglia informandola in breve di quanto accaduto, quale presupposto della migliore sinergia tra adulti, strategica per la valutazione della situazione.

L'avvio di un procedimento penale in relazione ad azioni illegali compiute da un minore degli anni 14 ha un valore importante, non necessariamente in ottica punitiva, ma perché può favorire una necessaria valutazione delle criticità insite al percorso di crescita di quel minore.

Esiste inoltre una possibilità per la quale, qualora il minorenne commetta azioni particolarmente gravi e per queste sia giudicato pericoloso, possa essere sottoposto, nonostante abbia un'età inferiore ai 14 anni, a misure di sicurezza quali il collocamento in una comunità per minori o la libertà controllata.

Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'imputabilità va giudicata caso per caso, secondo quanto previsto dall'art. 98 del codice penale. Il giudice dovrà dunque appurare la

concreta capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di mancanza di tale capacità il minore non è punibile. Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 sia capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto viene considerato punibile, ma la sua pena sarà diminuita rispetto a quella prevista dalla legge per gli adulti.

Anche per azioni commesse da minorenni nella fascia di età 14-17 anni, il coinvolgimento dei genitori non deve essere necessariamente antecedente alla formalizzazione di una denuncia/segnalazione ma sarà comunque auspicabile in un'ottica di collaborazione tra caregivers.

E' importante ricordare che esistono vari tipi di reati che possono essere commessi in rete: alcuni di essi si compiono attraverso semplici azioni compiute direttamente on-line (es. aprire un profilo FB a nome di altri, rubare e diffondere senza autorizzazione sui social immagini altrui, etc.), ed altri invece prevedono l'uso del mezzo informatico quale semplice veicolo o oggetto dell'azione illegale (pubblicare su FB insulti, falsità, indiscrezioni sul conto di qualcuno).

Molto spesso i ragazzi ignorano i più semplici elementi di sicurezza informatica, non conoscono le caratteristiche tecniche della rete e si sentono immuni e irrintracciabili quando usano internet per "scherzare" contro gli altri.

Né l'intento ludico né la non conoscenza che determinate azioni on-line possano costituire reato possono escludere la responsabilità penale di chi le ha commesse: è sempre necessario che un adulto (insegnante, dirigente scolastico, genitore) valuti la situazione, anche con il supporto della Polizia o dell'Autorità Giudiziaria, in modo da assicurare la protezione delle vittime e la valutazione oggettiva delle azioni degli autori di reato.



Scheda n.4



LA LEGGE N.71 DEL 2017 CONTRO IL CYBERBULLISMO

Dopo un lungo iter di discussione nel maggio 2017, il Parlamento approva la prima norma relativa al fenomeno del Cyberbullismo con un dispositivo intitolato *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*.

La legge insiste in particolare sulle strategie preventive, sugli interventi educativi e sugli aspetti di supporto alle vittime e ai giovani autori di prepotenze online, attraverso una serie di indicazioni tese a rinforzare le sinergie inter-istituzionali, le reti locali di supporto e le risorse per la crescita e lo sviluppo di una cultura consapevole nell'uso delle nuove tecnologie.

Il dispositivo inoltre definisce alcune procedure d'emergenza tese a potenziare la protezione dei minori in rete e stabilisce la possibilità di ricorrere a istituti come l'ammonimento del questore, anche in assenza di una significatività giuridica delle condotte, o in una fase prodromica alla denuncia formale di fatti di reato.

La legge si articola sinteticamente così:

- fornisce una definizione di Cyberbullismo indicandolo come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.
- Indica la possibilità per le vittime di cyberbullismo di età superiore ai 14 anni e le loro famiglie di richiedere al titolare del trattamento di dati personali, al gestore del sito internet o del social media, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti personali del minore diffusi in rete. Se il gestore del sito non provvede in 48 ore ad ottemperare alle richieste, la vittima e la sua famiglia possono procedere con un'istanza di rimozione, blocco o oscuramento rivolta al Garante della Privacy.
- Assegna al mondo della scuola un ruolo determinante, individuando per ogni autonomia scolastica un docente referente per questa tematica che avrà il compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto del Cyberbullismo, in collaborazione con reti locali e Forze di Polizia;
- Istituisce presso la Presidenza del Consiglio, un tavolo di lavoro inter-istituzionale coordinato dal MIUR, a cui prendono parte anche rappresentanti di enti e associazioni impegnati nella tutela dei minori, con lo scopo di definire un piano d'azione annuale integrato per la lotta al cyberbullismo e realizzare un monitoraggio sul fenomeno attraverso la costituzione di una banca dati specifica.
- Consente ai minori con più di 14 anni e alle loro famiglie di far ricorso alla procedura di ammonimento del questore, già prevista per il reato di stalking (art.612-bis c.p.), nei casi in cui non siano stati commessi i reati di ingiuria (art. 594 c.p.⁸), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) o quando non è stata ancora presentata denuncia/querela, qualora siano vittime di quanto la legge definisce come cyberbullismo. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età del cyberbullo.

⁸ L'art. 594 c.p. risulta abrogato in base all'art.1 del DL 15/01/2016 N.7: secondo tale disposizione il reato viene depenalizzato comportando il fatto che le azioni tipiche dell'ingiuria perdano il loro carattere di illegalità.

ADESCAMENTO ON-LINE

I'AMORE E IL SESSO AI TEMPI DI INTERNET

Cosa dice la Legge:

la ratifica della Convenzione di Lanzarote introduce in Italia il reato di adescamento. Legge n.172/2012

L'art. 609 undicies del c.p., intende per adescamento "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minorenni (<_ di anni 16) attraverso espedienti, promesse o minacce, anche mediante l'utilizzo della rete o di altri mezzi di comunicazione, al fine di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo."

Per il testo completo:

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43814_testi.htm

2.1 PER UNA DEFINIZIONE

L'adescamento on-line è un lento processo avviato da un adulto abusante che usa le nuove tecnologie per cercare contatti, manipolare psicologicamente dei minori al fine di costruire relazioni pseudo-sentimentali finalizzate a indurre e coinvolgere minori in azioni sessuali reali e/o tecnomediate.

Il fenomeno ha conosciuto un progressivo recente aggravamento in relazione alla concomitante diffusione delle nuove tecnologie fra giovani e giovanissimi. Sempre più spesso gli abusanti usano i socialnetwork per individuare i loro target, sfruttando l'inesperienza informatica e la smania di protagonismo dei giovani che espongono larga parte della loro vita pubblica e privata in rete, facilitando gli abusanti nell'individuare le vittime geograficamente più prossime, le fasce di età preferite, genere e atteggiamenti più attraenti per loro.

La progressiva diffusione di servizi di messaggistica istantanea gratuita, che hanno attualmente soppiantato quasi in toto l'uso degli sms e degli mms, ha condotto gli abusanti on-line a scegliere sempre più spesso quale teatro dei tentativi di "aggancio" di potenziali vittime servizi come Whatsapp, Snapchat, Telegram etc, privilegiando tra questi quelli che rendono tecnicamente più difficile

l'identificazione degli utilizzatori.

Molti adescatori, *groomer*, si dedicano quasi esclusivamente a questo tipo di attività, privilegiando la dialettica tecnomediate con i minori ai contatti con altri abusanti per condividere il materiale pedopornografico. L'interesse prioritario di questi soggetti è quello di costruire una relazione che induca il minore in uno stato di soggezione psicologica tale da condurre la vittima ad essere sempre più collaborativa e fiduciosa delle buone intenzioni dell'adulto, colludendo con le richieste di segretezza e preparando il terreno ad incontri reali.



Non è raro che, nel processo di adescamento, l'abusante invii al/la ragazzo/a immagini di pornografia e/o pedopornografia, per aumentarne la familiarità con la sessualità e tentare di "normalizzare" le azioni sessuali richieste nonché, più in generale, le relazioni sessuali tra adulti e minorenni. Le immagini sessuali che le vittime sono indotte a produrre scattandosi foto intime o girando brevi filmati con i telefonini, possono divenire fonte di profitto per l'abusante, elemento di scambio e accredito in circuiti di pedofili o essere oggetto di minacce affinché il minore accetti di compiere altre azioni sessuali.

LA POLIZIA POSTALE RICORDA

Il rischio di adescamento online è reale per molti ragazzi e ragazze in fase preadolescenziale e adolescenziale: la naturale curiosità per la sessualità tipica di questa fase evolutiva, la straordinaria naturalezza con cui usano chat e messaggistica, li rendono spesso molto vulnerabili ai tentativi di contatti da parte di adulti abusanti. In genere questi contatti hanno una forte attrattiva per i ragazzi perché solleticano il senso del proibito, della sfida, della cosa "segreta" da gestire in modo adulto e diventano oggetto di condivisione nella cerchia ristretta delle amicizie. Non è infrequente quindi che possano generarsi voci tra gli studenti in merito a contatti sessuali su internet con sconosciuti.

Il reato di adescamento può configurarsi quindi in tutti quei casi in cui un adulto usa la rete per intrattenere conversazioni con minorenni degli anni 16, con la finalità di preparare il terreno psicologico e emotivo utile a vincere le resistenze del minore ad un abuso sessuale reale o tecnomediato.

Il momento in cui la situazione di rischio (mail, chat o videochiamate tra un adulto/a sconosciuto/a e un minore) emerge e viene portata all'attenzione di un adulto può variare da caso a caso: potrebbe avvenire nel momento di massimo entusiasmo per le attenzioni, le gratificazioni, la curiosità che l'interazione sessualizzata con il groomer procura alla vittima, oppure avvenire in un momento in cui la vittima subisce forti pressioni psicologiche a "superare" i confini di un'interazione innocente su internet.

Nel primo caso la vittima potrebbe quindi sentirsi fortemente sollevata dalla condivisione di questo peso con un adulto significativo, nel secondo caso invece è alta la probabilità che la rivelazione della situazione induca nella vittima reazioni di ribellione e fastidio dovuti all'intrusione nella vita "privata" e alla sottrazione di una relazione con un forte potere eccitante. Sarà molto importante quindi non lasciarsi andare a giudizi di valore e/o a sommarie considerazioni sulle responsabilità reciproche di vittima e adescatore per non correre il rischio di stigmatizzare negativamente quanto accaduto, attribuendo colpe ai minori coinvolti. Questo preserverà inoltre dal rischio che gli stessi genitori dei minori coinvolti assumano atteggiamenti punitivi e giudicanti prima che si siano accertati gli effettivi termini in cui è nata e si è costruita la relazione di adescamento.

Le capacità cognitive adulte e la forte volontà di indurre i minori-vittima ad una sessualizzazione precoce attraverso la manipolazione psicologica, anche tecnomediata, restituisce sempre all'adulto la prima e più consistente responsabilità di ciò che accade, anche qualora i minori abbiano messo in atto comportamenti di accondiscendenza alle richieste.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA

E' necessario ricordare che si tratta di situazioni ad altissimo potenziale di rischio. I percorsi di adescamento, anche detto *grooming*, hanno un'escalation molto variabile in relazione all'età della vittima, alla capacità dialettica del pedofilo, alla disponibilità di mezzi informatici: talvolta

occorrono mesi perché la vittima accetti contatti e avances, a volte in mezz'ora si definisce un appuntamento reale. E' inoltre importante riportare che la casistica che arriva all'attenzione del CNCPO dimostra che sempre più spesso i tentativi di adescamento sono aggravati, nel giro di qualche battuta, da dinamiche di molestia e minaccia: l'abusante minaccia di divulgare immagini e conversazioni intime sul web se il minore non accondiscende alle richieste sessuali dell'adulto. I livelli di sofferenza e paura possono quindi arrivare velocemente a intensità estreme.

L'adescamento è un reato procedibile d'ufficio, cioè un reato che non necessita di una denuncia formale della vittima perché si possa avviare un'attività di polizia giudiziaria tesa ad identificare il presunto abusante (indagine). In qualità di pubblico ufficiale l'insegnante che venga a conoscenza in modo sufficientemente circostanziato di contatti sessualizzati tra una studentessa/studente e un adulto in rete è tenuto a riferire in forma scritta al Dirigente Scolastico quanto ha appreso. Il Dirigente Scolastico dovrà formalizzare con apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria (Procura) o alle forze dell'ordine quanto riferito dall'insegnante. Sarà cura del Dirigente Scolastico, congiuntamente all'insegnante che ha avuto notizia dell'adescamento, informare tempestivamente i genitori della vittima della situazione di rischio, cercando di non indurre nei genitori stessi sentimenti di colpevolizzazione o di giudizio che non giovano alla protezione della vittima stessa.

Occorre ricordare inoltre che, secondo quanto previsto dall'art.351 c.p.p modificato dalla Legge n. 172/2012, l'ascolto per esigenze giudiziarie di qualsiasi vittima minorenne di reati di adescamento, violenza sessuale, pedopornografia dovrà essere effettuato alla presenza di un esperto in psicologia o psichiatri infantile. La presenza dell'"esperto" garantirà che siano adottate tutte le cautele necessarie a rendere la raccolta delle informazioni utili alle indagini più rapida possibile, adattata alle capacità linguistiche in via di sviluppo, nel massimo rispetto delle fragilità specifiche ed evolutive di ogni singola vittima.

ADESCAMENTO ON-LINE

CASI DIFFICILI: INDICAZIONI PRATICHE

Cosa dice la Legge: Art.600bis cp Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione ⁽²⁾ una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato ⁽³⁾, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 ⁽⁴⁾.



2.2 L'AMICO/A GENEROSO/A

Gli abusanti sessuali di minori sono da sempre profondi conoscitori del mondo dell'infanzia e hanno saputo presto intuire quale attrattiva irresistibile le nuove tecnologie esercitassero su bambini e ragazzi. La progressiva diffusione della rete internet tra utenti sempre più giovani, l'approdo ad una tecnologia sempre più *child-friendly*, economica, portatile, capace di documentare ogni momento della giornata, 24 ore su 24, ha prodotto fenomeni complessi e di forte pericolo come l'adescamento on-line.

Lo sviluppo di piattaforme sempre più *social* in cui le immagini e i video sono protagonisti degli scambi comunicativi tra utenti, hanno contribuito a indurre giovani e giovanissimi a costruire un'abitudine sempre più precoce alla costruzione di un racconto quotidiano della vita privata postato in rete. I ragazzi su internet sono spesso incauti e ottimisti a tal punto da accettare di interagire, non solo con persone conosciute nella vita reale, ma anche con sconosciuti o conoscenti di altri. Gli abusanti on-line spesso quindi esercitano le loro notevoli abilità comunicative sui social per avviare e mantenere conversazioni che preludano alla costruzione di veri e propri rapporti "amicali", affettivi sentimentali. In questo clima falsamente affettivo, l'abusante può proporre regali di valore in cambio di "pegni d'amore" come

confidenze sessuali, foto e filmati intimi dei minori vittima. I ragazzi, distratti dalle loro fantasie di innamoramento, di esclusività delle attenzioni, abbasseranno le difese acconsentendo spesso alle richieste, facilitati a vincere le resistenze di pudore e riservatezza in nome di un legame che spesso viene idealizzato su suggerimento del pedofilo stesso.

I minori vittime di relazioni "segrete" di questa tipologia hanno l'impressione di gestire qualcosa di importante, prezioso a cui si ostineranno a non voler rinunciare qualora adulti, insegnanti o genitori, ne vengano a conoscenza. Non è infrequente infatti che i minori coinvolti non capiscano

fino in fondo di essere vittime di un raggio, di una promessa criminale che li induce, con false promesse, a compiere azioni sessuali non spontanee.

Atteggiamenti giudicanti, colpevolizzanti e troppo severi al momento in cui viene scoperta la relazione possono solo aumentare l'ostinazione dei ragazzi e la loro chiusura, rendendoli poco collaborativi e di fatto ancora fortemente esposti al rischio di essere vittime di abusi sessuali anche reali.



LA POLIZIA POSTALE RICORDA

In tutti quei casi in cui un adulto induce **un minore degli anni 16** a parlare di sesso sino a produrre immagini o video sessuali che lo ritraggono, utilizzando i nuovi media (internet, tablet, smartphone, etc), ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il minore sia vittima del reato di adescamento on-line (art. 609undecies cp). Se poi in cambio di immagini e video sessuali del minore, l'adulto promette o fa regali in denaro, dona oggetti di valore variabile, o promette altri vantaggi allora l'adulto potrebbe essere accusato anche del reato di prostituzione minorile (art.600 bis cp).

In entrambi i casi ci si trova di fronte a reati di notevole gravità che necessitano di un intervento di messa in sicurezza della vittima urgente: dal momento in cui emerge la notizia di questo rischio occorre coinvolgere subito i genitori e informare il Dirigente Scolastico di quanto appreso, anche qualora non si abbia contezza di tutti i particolari relativi alla situazione di rischio. E' importante raccogliere e annotare tutte le informazioni che la vittima vorrà fornire, ricordando di non forzare a confidenze ulteriori se il ragazzo/a non si mostra disponibile a farlo. E' sempre meglio ricordare che la ricostruzione spontanea di una situazione di rischio può prevedere, ove possibile la raccolta di informazioni che riguardino i seguenti punti:

Chi?

Cosa?

Quando?

Come?

Perché?

Le capacità manipolatorie degli abusanti on-line, quando non le minacce e i ricatti, possono indurre le vittime a comportamenti di protezione dell'abusante stesso che possono arrivare alla cancellazione di dati, immagini, video, contatti e profili social. L'azione di tutela può consistere anche semplicemente nell'affiancamento della vittima nel raccontare ai genitori cosa gli stia accadendo o della famiglia stessa per la denuncia alla Polizia Postale.

LA POLIZIA CONSIGLIA

Spesso nei ragazzi non c'è sufficiente consapevolezza di essere vittime della volontà manipolatoria di un adulto per sottrarsi ad interazioni, anche sessualizzate, su internet in tempo per non subire pressioni e sollecitazioni dannose. La spavalderia, il senso di sfida tipico dell'adolescenza inducono i ragazzi a pensare di poter dominare relazioni in cui intuiscono il

potere di attrazione che sono in grado di esercitare sull'adulto, salvo poi ritrovarsi vittima dello stesso raggio che pensavano di poter condurre.

Il carattere di reati gravi e procedibili d'ufficio richiede in casi simili a quello prospettato di mettere al corrente senza indugio il DS.

Per molti genitori la scoperta di un interesse sessuale da parte dei figli, nonché la possibilità che a partire da tale interesse siano state realizzate e condivise in rete foto sessuali personali rappresenta un vero shock. Non è infrequente che sia gli insegnanti che i genitori stessi, si lascino andare a giudizi sommari che attribuiscono la piena responsabilità alle vittime, con il solo esito di aumentare il senso di isolamento, vergogna e paura che la vittima prova.

In genere questi contatti hanno una forte attrattiva per i ragazzi perché solleticano il senso del proibito, della sfida, della cosa "segreta" da gestire in modo adulto e diventano oggetto di condivisione nella cerchia ristretta delle amicizie. Non è infrequente quindi che possano generarsi voci tra gli studenti in merito a contatti sessuali su internet con sconosciuti: è importante prestare la massima attenzione a voci di questo tipo cercando di approfondirne la natura e verificarne la minima fondatezza.

IN SINTESI

Alla capacità di osservazione tipica degli insegnanti non possono sfuggire segnali che esprimono situazioni di rischio degli studenti: l'ostentazione di oggetti costosi e di grande valore, i racconti di contatti con adulti sconosciuti, l'assunzione improvvisa di atteggiamenti troppo adultizzati possono essere **campanelli d'allarme da approfondire**.

Nell'esperienza della Polizia Postale e delle Comunicazioni esiste un'ampia casistica che vede adulti interessati a contatti sessualizzati anche su internet con minori che cercano di indurre le vittime a partecipare a conversazioni sessuali, produrre immagini intime con la promessa di oggetti, somme di denaro e altri vantaggi di interesse dei giovani (crediti per giochi on-line, provini per trasmissioni televisive/squadre sportive, biglietti di concerti, etc.). In questi casi è probabile che si possa configurare il **reato di prostituzione minorile (art. 600bis cp) che impone l'obbligo di segnalazione formale al Dirigente Scolastico**, che provvederà a trasmetterla alle Forze dell'Ordine o alla Procura della Repubblica.

Pur non sussistendo l'obbligo per l'insegnante di informare preventivamente la famiglia della presunta vittima di adescamento on-line prima della formalizzazione della segnalazione al DS, è auspicabile **coinvolgere da subito la famiglia dello studente**.

Nell'informare la famiglia sarà necessario che l'insegnante limiti al massimo le interpretazioni colpevolizzanti della vittima al fine di evitare rappresaglie familiari che inducano **una vittimizzazione secondaria**, e che causino un'eventuale chiusura difensiva della vittima. I comportamenti imprudenti messi in atto dal minore potranno essere valutati e analizzati in fase di presa in carico della vittima da equipe specializzate nel trattamento (servizi sociali, psicoterapeuti, assistenti sociali, etc.). Occorre ricordare inoltre che, secondo quanto previsto dall'art.351 c.p.p modificato dalla Legge 172/2012, **l'ascolto per esigenze giudiziarie di qualsiasi vittima minorenni di reati di adescamento, violenza sessuale, pedopornografia dovrà essere effettuato alla presenza di un esperto in psicologia o psichiatri infantile**.

La presenza dell'"esperto" garantirà che siano adottate tutte le cautele necessarie a rendere la raccolta delle informazioni utili alle indagini più rapida possibile, adattata alle capacità linguistiche in via di sviluppo, nel massimo rispetto delle fragilità specifiche ed evolutive di ogni singola vittima.

ADESCAMENTO ON-LINE

CASI DIFFICILI: INDICAZIONI PRATICHE

I fattori di rischio nei casi di abuso sessuale online di minori:

(Ainsaar et al., 2012)

- Minori con condotte poco attente o imprudenti sul web
- Minori con elevata esigenza di essere in contatto e venir riconosciuti
- Minori con carenza di altri canali comunicativi, dipendenti da internet

Molti degli elementi che predispongono al rischio di essere vittime di cyberbullismo o adescamento on-line sono stati riferiti nei casi arrivati all'attenzione della Polizia Postale e delle Comunicazioni



2.3 FUORI DALL'ISOLAMENTO GRAZIE A INTERNET

Sono molti gli adolescenti che vivono nella fase di delicato passaggio dall'infanzia all'età adulta qualche difficoltà relazionale e di socializzazione che può indurli a chiudersi progressivamente ai contatti e alle interazioni con gli altri. Numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato come queste difficoltà, in molti casi temporanee, costituiscono un elemento di fragilità che se accompagnato ad un uso poco controllato da parte degli adulti delle nuove tecnologie, rendono concreto per questi ragazzi il rischio di divenire vittime di adescamento e/o cyberbullismo (Ainsaar et al., 2012).

Dal canto loro, gli abusanti on-line prediligono vittime fragili, facilmente manipolabili, che manterranno con maggiore facilità il segreto del carattere sessuale delle interazioni su internet proprio perchè prive di un'adeguata rete di relazioni sociali.

La tendenza a cercare l'approvazione del gruppo può essere un elemento che facilita, fra i ragazzi, la condivisione di esperienze anche sessuali, fra cui possono esserci casi di rischio oggettivo. Questa condivisione, spesso affidata anche alle pagine dei socialnetwork, se da una parte è espressione di una difficoltà di distinguere tra pubblico e

privato, dall'altra può essere un meccanismo in grado di richiamare l'attenzione di adulti, siano essi insegnanti o genitori, affinché siano messe in atto adeguate misure di protezione.

Gli stessi coetanei, magari impauriti dal rischio che sta correndo il compagno, potranno chiedere aiuto o formulare domande al fine di comprendere la natura del problema, attivando di fatto una rete di supporto che può essere determinante per prevenire conseguenze ulteriori, anche gravi. I ragazzi più timidi o isolati possono esser esclusi da questo meccanismo di protezione che si basa sulla condivisione col gruppo di pari e, animati da una forte desiderio di conferma del proprio valore, possono mostrarsi meno accorti nei contatti su internet, accettando di parlare con sconosciuti, anche adulti.

Una relazione virtuale che non implica necessariamente un'interazione fisica reale, che si basa sull'uso del linguaggio scritto che ha un potenziale evocativo più forte, può far sentire questi ragazzi al sicuro, inducendoli in breve tempo ad abbassare le difese.

Una relazione costruita nella fantasia, alimentata sapientemente dalla capacità dell'abusante on-line di usare suggestioni come l'amore, il sentimento, la segretezza, l'unicità di un legame attrattivo speciale e osteggiato dai più, sarà qualcosa a cui la vittima non riuscirà né vorrà rinunciare.



LA POLIZIA POSTALE RICORDA

In tutti quei casi in cui un adulto induce un minore degli anni 16 a parlare di sesso e a produrre immagini o video sessuali che lo ritraggono utilizzando i nuovi media (internet, tablet, smartphone, etc), ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il minore sia vittima del reato di adescamento on-line (art. 609undecies cp).

Ci si trova di fronte ad un reato di notevole gravità che necessita di un intervento di messa in sicurezza della vittima urgente: dal momento in cui emerge la notizia di questo rischio occorre coinvolgere subito i genitori e informare il Dirigente Scolastico di quanto appreso, anche qualora non si abbia contezza di tutti i particolari relativi alla situazione di rischio. E' importante raccogliere e annotare tutte le informazioni che la vittima vorrà fornire, ricordando di non forzare a confidenze ulteriori se il ragazzo/a non si mostra disponibile a farlo. E' sempre meglio ricordare che la ricostruzione spontanea di una situazione di rischio deve prevedere, ove possibile la raccolta di informazioni che riguardino i seguenti punti:

Chi?

Cosa?

Quando?

Come?

Perché?

Le capacità manipolatorie degli abusanti on-line, quando non le minacce e i ricatti, possono indurre le vittime a comportamenti di protezione dell'abusante stesso che possono arrivare alla cancellazione di dati, immagini, video, contatti e profili social. L'azione di tutela può consistere anche semplicemente nell'affiancamento della vittima nel raccontare ai genitori cosa gli sta accadendo o della famiglia stessa per la denuncia alla Polizia Postale.

E' determinante non cancellare, modificare files, immagini e video su computer, telefonino, tablet e altri supporti utilizzati dal minore nelle interazioni con l'adulto poiché si rischia la perdita di importanti dati utili alle indagini; sarà altresì fondamentale non subentrare ai contatti via web con l'adulto, magari assumendo l'identità virtuale del ragazzo: questa pratica può concretamente alterare le tracce determinando l'annullamento del procedimento penale che potrebbe essere avviato.

Le analisi tecniche condotte sui casi gestiti dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno evidenziato che spesso gli abusanti on-line, e in particolare i groomer, agiscono cercando di irretire contemporaneamente molte vittime, con un forte rischio di recidiva così come evidenziato da molte ricerche scientifiche di ambito criminologico: la segnalazione, la denuncia di una di queste vittime può di fatto costituire un'importante punto di partenza per mettere in sicurezza altri minori in pericolo ora o che potrebbero esserlo a breve.

LA POLIZIA CONSIGLIA

Spesso nei ragazzi non c'è sufficiente consapevolezza di essere vittime della volontà manipolatoria di un adulto per sottrarsi ad interazioni anche sessualizzate su internet in tempo per non subire pressioni e sollecitazioni dannose. Il desiderio di avere qualcuno vicino di cui fidarsi, la forte esigenza di conferma del proprio valore che possono essere tipici di alcuni adolescenti sono fattori che contribuiscono a sviluppare legami di dipendenza affettiva con adulti sconosciuti via web. Qualora non sia il ragazzo a percepire il rischio insito alla relazione tecnomediata e sessuale con l'adulto ma altri, coetanei, insegnanti o genitori, la reazione della vittima potrebbe essere sorprendente: rabbia, senso di intromissione, frustrazione che preludono al tentativo di mantenere viva e attiva la relazione con l'adulto.

La spavalderia, il senso di sfida tipico dell'adolescenza inducono i ragazzi a pensare di poter dominare relazioni in cui intuiscono il potere di attrazione che sono in grado di esercitare sull'adulto, salvo poi ritrovarsi vittima dello stesso raggio che pensavano di poter condurre.

Il carattere di reati gravi e procedibili d'ufficio a cui possono essere ricondotti casi come quelli rappresentati prevede la necessità di mettere al corrente il DS e la famiglia dello studente di quanto appreso e che provvederanno a fare una denuncia alla Polizia Postale o alla Procura della Repubblica direttamente.

Per molti genitori la scoperta di un interesse sessuale da parte dei figli, nonché la possibilità che a partire da tale interesse siano state realizzate e condivise in rete foto sessuali personali, rappresenta un vero shock. Non è infrequente che sia gli insegnanti che i genitori stessi si lascino andare a giudizi sommari che attribuiscono la piena responsabilità alle vittime, con il solo esito di aumentare il senso di isolamento, vergogna e paura che la vittima prova.

Sarà quindi consigliabile astenersi dall'assumere atteggiamenti giudicanti e moralistici, aiutare la famiglia a concentrarsi su quanto è necessario fare per mettere in sicurezza il minore, favorendo l'ascolto e il dialogo per evitare che la vittima cancelli tracce, immagini, video, profili etc., rendendo difficile l'identificazione del responsabile, nel tentativo di proteggerlo.

In sede di presa in carico da parte dei Servizi Sociali che si occuperanno del trattamento della vittima durante o al termine dell'iter giudiziario, i comportamenti a rischio messi in atto dalla vittima che hanno contribuito all'adescamento verranno adeguatamente affrontati e rielaborati sotto la guida di un terapeuta che sappia ricostruire in modo adeguato il significato di quegli stessi comportamenti.

IN SINTESI

Ogni qual volta un insegnante venga a conoscenza dell'esistenza di relazioni sentimentali anche via web tra uno studente e un adulto è possibile che ci si trovi di fronte ad un caso di **adescamento on-line così come descritto dall'art. 609undecies cp.** E' necessario ricordare che si tratta di situazioni ad altissimo potenziale di rischio per le quali, in poco tempo si può giungere ad un incontro reale tra un minore e un adulto conosciuto in rete.

Sarà necessario raccogliere dagli studenti coinvolti o da quelli informati sui fatti quanti più elementi possibili secondo lo schema:

Chi?

Cosa?

Quando?

Come?

Perché?

Tali informazioni dovranno essere riportate in una relazione formale indirizzata al Dirigente Scolastico che provvederà a trasmetterla alle Forze di Polizia o alla Procura della Repubblica tempestivamente per l'avvio delle indagini.

Pur non sussistendo l'obbligo per l'insegnante di informare preventivamente la famiglia della presunta vittima di adescamento on-line prima della formalizzazione della segnalazione al DS, è auspicabile **coinvolgere da subito la famiglia dello studente.**

Nell'informare la famiglia sarà necessario che l'insegnante limiti al massimo le interpretazioni colpevolizzanti della vittima al fine da una parte di evitare rappresaglie familiari che inducano **una vittimizzazione secondaria** e dall'altra generino una chiusura difensiva della vittima che rischi di comprometterne la testimonianza. Gli eventuali comportamenti imprudenti messi in atto dal minore potranno essere valutati e analizzati in fase di presa in carico della vittima da equipe specializzate nel trattamento (servizi sociali, psicoterapeuti, assistenti sociali, etc.).

Occorre ricordare inoltre che, secondo quanto previsto dall'art.351 c.p.p modificato dalla Legge 172/2012, **l'ascolto per esigenze giudiziarie di qualsiasi vittima minorenni di reati di adescamento, violenza sessuale, pedopornografia dovrà essere effettuato alla presenza di un esperto in psicologia o psichiatri infantile.** La presenza dell' "esperto" garantirà che siano adottate tutte le cautele necessarie a rendere la raccolta delle informazioni utili alle indagini più rapida possibile, adattata alle capacità linguistiche in via di sviluppo, nel massimo rispetto delle fragilità specifiche ed evolutive di ogni singola vittima.

AUTOLESIONISMO, DISTURBI ALIMENTARI E SUICIDIO

FRAGILITÀ' IN RETE

Chiedere aiuto via web...

Se nella navigazione in rete si trovano siti, spazi web, gruppi che inneggiano all'anoressia e alla bulimia, al digiuno, incitando giovani a queste pratiche, è possibile segnalare a:

www.commissariatodips.it

3.1 PER UNA DEFINIZIONE

La preadolescenza e l'adolescenza sono spesso periodi caratterizzati da un certo livello di difficoltà nelle relazioni interpersonali e nel rapporto col proprio corpo. Non è inoltre infrequente in queste fasi che le conflittualità con le figure genitoriali vengano esacerbate e arrivino a momenti di forte contrapposizione e ribellione che portano i ragazzi a vivere in solitudine la "fatica" di crescere. Il gruppo di pari rappresenta spesso un rifugio in cui trovare, attraverso la condivisione dei disagi comuni, una via d'uscita dalla difficoltà di diventare grandi, senza sentirsi ancora tali.

Il Web è uno dei luoghi dove più recentemente i ragazzi raccontano il loro vivere quotidiano, affidando racconti molto personali, talvolta segreti.

L'attività di monitoraggio delle rete internet svolta quotidianamente dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni ha consentito di verificare che giovani e giovanissimi utilizzano sempre più spesso le chat dei socialnetwork, i

gruppi Whatsapp, i blog personali per condividere esperienze di disagio, difficoltà e talvolta sofferenza, cercando nel confronto delle esperienze una soluzione al senso di isolamento che provano.

Esistono spazi web nei quali è possibile reperire informazioni sulle principali pratiche di:

Autolesionismo: come nascondere i tagli e le ferite che ci si autoinfligge;

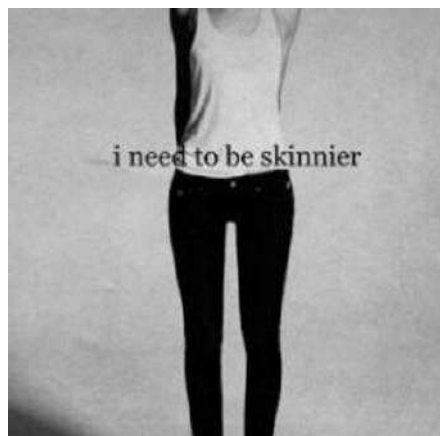
Anoressia e bulimia: come evitare di mangiare, come non farsi scoprire a vomitare e/o digiunare, come non cadere in tentazione;

Suicidio: quali metodi usare, come essere sicuri di riuscirci, come non farsi scoprire mentre si progetta un suicidio;

Questi spazi web rappresentano un pericolo quando in essi sono raccolti consigli, incitamenti, solidarietà di gruppo per mantenere i comportamenti pericolosi.



CASI DIFFICILI: INDICAZIONI PRATICHE



3.2 GRUPPI PRO-ANA E PRO-MIA

I ragazzi accettano spesso di partecipare a gruppi di Whatsapp e Facebook senza riflettere troppo sulla denominazione del gruppo, sui contenuti che vi sono condivisi, sul numero di utenti che partecipano, è sufficiente che siano presenti alcuni amici perché accettino l'invito "virtuale".

Da qualche anno a questa parte si osserva un proliferare di spazi web nei quali ragazzi e ragazze si scambiano e

condividono, attraverso messaggi o post sui social, le esperienze di anoressia e bulimia. Ne è venuto fuori qualcosa di simile ad un "movimento giovanile" che si dichiara a favore dell'anoressia e della bulimia, assumendo la denominazione di "pro-ana" e "pro-mia": il movimento sostiene che l'estrema magrezza è una scelta di perfezione contro la quale nessuno ha il diritto di opporsi. Un monitoraggio della rete svolto dalla Polizia Postale ha evidenziato come moltissimi spazi web che inneggiavano ai comportamenti di digiuno, riduzione delle calorie, allenamento coatto, assunzione di lassativi all'insaputa dei genitori, sono gestiti in realtà da minorenni e/o maggiorenni affetti da disturbi alimentari.

Attualmente il maggior numero di scambi via web su queste tematiche avviene all'interno di gruppi chiusi sui socialnetwork, il cui accesso è determinato dalle valutazioni dell'amministratore e su gruppi Whatsapp, dove l'accesso è subordinato ad un invito.

La partecipazione a questi gruppi, quando riguardano tematiche così particolari e potenzialmente pericolose, può aggravare inquietudini esistenti, facendo leva su fragilità adolescenziali e individuali specifiche.

La sola partecipazione non è spesso sufficiente a ingenerare un disturbo alimentare poiché esso ha radici molto profonde nella storia e nella struttura psicologica delle persone ma può costituire un punto di partenza per l'aggravamento di problemi con il cibo preesistenti. I legami di solidarietà nel mettere in atto comportamenti rischiosi per la salute sono vissuti dai ragazzi come molto significativi, anche se sono stretti e mantenuti solo on-line; la loro familiarità col mezzo informatico e la difficoltà a comprendere le conseguenze estreme di certe abitudini rendono i contatti virtuali, la partecipazione a questi gruppi virtuali non priva di oggettivi pericoli.

LA POLIZIA POSTALE RICORDA

Gli spazi web nei quali sono contenuti consigli e suggerimenti relativi a pratiche di autolesionismo, anoressia, bulimia, suicidio sono spesso ospitati all'interno di siti esteri sui quali la Polizia italiana potrebbe essere impossibilitata ad agire.

In molti casi le argomentazioni diffuse su internet, tese a promuovere legami di solidarietà fra giovani che condividono le stesse fragilità e/o problemi psicopatologici, non costituiscono un

reato in sé per sé ma solo la manifestazione di uno stato di forte fragilità che può solo peggiorare, in ordine al reciproco sostegno nella patologia che i singoli possono trovare nel sentirsi parte di un gruppo che condivide lo stesso problema.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni riceve numerose segnalazioni su www.commissariatodips.it da singoli utenti della rete, per la presenza di spazi blog e gruppi whatsapp su queste tematiche e, qualora ravvisi situazioni di rischio imminente per minori ed adulti, attiva quanto necessario per l'identificazione e la messa in sicurezza di chi si trova in pericolo.

E' bene tuttavia sapere che contenuti come quelli descritti vengono molto frequentemente considerati, anche all'estero, nocivi per i minori e quindi contrari alle policy di socialnetwork e siti di hosting (blog, e spazi web personali). Potrà quindi essere sufficiente segnalare negli appositi form per il blocco/rimozione di contenuti dannosi di socialnetwork, siti o spazi web, anche esteri, il carattere problematico dei contenuti per ottenerne la rimozione o la sospensione dei profili.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA

I livelli di condivisione, di "incontinenza" comunicativa in rete inducono i ragazzi a raccontare cosa accade nella vita quotidiana con grande generosità, lasciando aperta la possibilità che alcuni compagni possano accorgersi delle "cattive compagnie" frequentate dai coetanei.

Sarà importante che vengano accolte "indiscrezioni" di questo tipo che provengano dagli studenti perché molti adulti non conoscono la realtà dei gruppi tematici on-line, né la possibilità che i ragazzi, partecipandovi, possano aggravarsi, mettendo in atto pratiche disfunzionali e/o pericolose incitandosi a vicenda, e laddove manchi il minimo sospetto, si riduce di molto la possibilità che questa specifica situazione di rischio online emerga.

E' difficile immaginare per un genitore che possa esistere questa fitta, dinamica rete di supporto giovanile, talvolta davvero patologico, che costruisce legami di solidarietà "virtuale" per pratiche così preoccupanti come l'autolesionismo, il digiuno, le abbuffate, etc.

Accogliere notizie così difficili da dire quando coinvolti in prima persona o così difficili da riferire se riguardano altri non è semplice ma l'insegnante può davvero essere una figura chiave nella migliore risoluzione di questa tipologia di situazioni di rischio. La confidenza che ha con i ragazzi, il suo ruolo altro rispetto a quello genitoriale saranno importantissimi per sostenere e aiutare i ragazzi coinvolti a cercare un aiuto familiare o istituzionale laddove necessario.

CASI DIFFICILI: INDICAZIONI PRATICHE

Cosa dice la Legge:

Art. 580 codice penale:

Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio »



3.3 GRUPPI SULL'AUTOLESIONISMO, CUTTING E SUICIDIO

Il fenomeno dell'autolesionismo, che comprende il procurarsi tagli, piccole bruciature, piccole ferite ed ematomi, non è infrequente in adolescenza. Talvolta ha un decorso cronico, altre volte è invece un comportamento temporanea tipico di stati di disagio adolescenziale.

La frequentazione di spazi web dedicati a queste pratiche è comprensibile quando offre ai ragazzi la possibilità di non sentirsi soli nelle loro sofferenze e può assumere la funzione di socializzazione alternativa per chi attraversa momenti di isolamento ed esclusione sociale.

Vi sono diversi studi scientifici che hanno individuato una relazione tra la vittimizzazione e l'autolesionismo: i vissuti di colpa, di impotenza, il senso di inadeguatezza comuni a molte vittime di prepotenze off e on-line sono spesso connessi con il tentativo di ridurre il disagio psichico attraverso le ferite fisiche.

E' quindi importante considerare la frequentazione di gruppi online, la partecipazione ad essi in rete come un fattore di rischio per gli studenti. Quanto già espresso sui gruppi pro-anorexia e pro-bulimia in riferimento alla difficoltà degli adulti di conoscere l'esistenza di queste realtà virtuali e di immaginare che i ragazzi siano interessati a frequentarle può essere il principale ostacolo all'emersione del caso stesso.

In tutti i casi in cui si abbia modo di sapere da altri studenti, che si possa visionare, anche casualmente, che vi sono studenti che frequentano, partecipano, scrivono on-line su spazi web relativi ad autolesionismo e suicidio sarà importante informare la famiglia e verificare se la problematica di fragilità che sembra emergere sia già conosciuta e affrontata dalla famiglia e dalle istituzioni di cura e tutela del minore.

In merito invece agli spazi web nei quali siano presenti incitamenti al suicidio ad indirizzo di uno o più studenti vittimizzati on-line, sarà opportuno informare quanto prima il Dirigente Scolastico e la famiglia della vittima di quanto emerso dalla testimonianza di altri studenti, dalle vittime stesse o dalla conoscenza accidentale dell'esistenza di tali spazi per vari ordini di motivi:

- esiste un forte pericolo che i reiterati incitamenti a compiere il suicidio inducano concretamente la vittima a perfezionare un tentativo effettivo di suicidio;
- l'istigazione o aiuto al suicidio costituisce un reato procedibile d'ufficio e ciò induce l'obbligo per gli inseguenti, in qualità di pubblici ufficiali, di denunciare quanto conosciuto, anche parzialmente e/o accidentalmente;

La tempestività di approccio a tali situazioni è un elemento determinante, non solo in ordine alla possibilità di scongiurare il rischio che si maturi nelle vittime un proposito suicidario, ma anche in ordine alla possibilità per la Polizia Postale di avviare e concludere con successo l'indagine informatica.

La ricerca dei responsabili, oltre ad esser un obbligo di legge, assicurerà agli stessi una valutazione del loro comportamento a cui potranno seguire percorsi di recupero e trattamento importanti per scongiurare il rischio che comportamenti "sbagliati" diventino prodromo di azioni criminali consapevoli.

La raccomandazione di non alterare le tracce informatiche, magari cancellando files, immagini, post, chiudendo profili, sostituendosi alle vittime sui profili social sono sempre valide e diventano tassative in tutti i casi in cui il pericolo è così imminente e imprevedibile.

ODIO CHE DIVENTA ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

In relazione invece a situazioni di prepotenze tra coetanei e al cyberbullismo, non è infrequente che i ragazzi si lascino andare ad incitamenti al suicidio ai danni delle vittime oggetto di derisioni, insulti, diffamazione e dileggio, a corredo di vere e proprie campagne di attacco cybernetico. In questi casi esiste la concreta possibilità che tali affermazioni arrivino a configurare il reato di istigazione o aiuto al suicidio (art.580 cp) e che la vittima sia sottoposta ad una pressione eccessiva per la sua età. Non sempre i segnali di sofferenza psicologica delle vittime sono univoci: cali repentini di rendimento, chiusura e isolamento, aggressività o passività eccessiva possono essere segnali di un percorso adolescenziale difficile così come di una forte vittimizzazione on-line; in entrambi i casi un approfondimento dei motivi e delle situazioni che hanno generato questi cambiamenti possono essere utili e fondamentali per la protezione dei ragazzi anche da se stessi.

LA POLIZIA CONSIGLIA

E' importante ricordare che in circa il 70% dei casi di suicidi, le vittime hanno espresso a persone vicine e/o conoscenti la volontà di togliersi la vita, sfatando il luogo comune per cui chi lo dice poi non lo fa (Pompili, 2016).

Occorre prendere molto sul serio dichiarazioni di intenti suicidari, anche quando sono espresse via web, da preadolescenti e adolescenti il cui equilibrio psichico a volte è assai fragile, ambivalente e difficile da interpretare.

Il web è per i ragazzi un luogo parallelo alla realtà quotidiana in cui riescono ad esprimere se stessi con maggior libertà, non riuscendo spesso a comprendere a pieno quale esposizione mediatica globale determini questa libertà di raccontarsi.

Nei casi di disagio, di sofferenza anche forte tuttavia può essere un modo per richiamare attenzione e ottenere ascolto, anche fosse solo da altri coetanei che allarmati da certe dichiarazioni possono riferirle agli insegnanti, ai genitori o ad altre figure educative importanti. Nei casi in cui arrivi all'insegnante una notizia riguardante dichiarazioni di intenti suicidari da parte di studenti è necessario informare SUBITO le Forze dell'Ordine, in modo da assicurare una pronta valutazione da parte di esse dello stato di pericolo in cui versa il minore per la predisposizione delle azioni di tutela.

Sarà importante avvertire contestualmente la famiglia che potrà così partecipare a quanto sta accadendo e attivare, ove necessario, le misure che occorrono per la messa in sicurezza del ragazzo/a.

IN SINTESI

In rete esistono spazi web e siti nei quali è possibile reperire consigli e informazioni in merito a:

- a) autolesionismo
- b) anoressia e bulimia
- c) suicidio

Molti di questi spazi web sono gestiti da altri adolescenti che cercano via internet supporto e condivisione del loro personale stato di disagio. In molti casi tali spazi web non hanno carattere di illegalità o sono attestati su server esteri che ostacolano ogni intervento di Polizia.

E' tuttavia probabile che tali siti possano avere effetti aggravanti su altri minori in stato di fragilità.

Nei casi in cui l'insegnante venga a conoscenza che uno studente partecipi o gestisca spazi web di questo tipo è consigliabile **informare tempestivamente la famiglia** per assicurarsi che sia a conoscenza dello stato psicofisico in cui versa lo studente.

Nei casi invece in cui, in relazione a episodi di prepotenze online tra studenti, vi siano tra i messaggi incitazioni al suicidio in danno della vittima, occorre ricordare che si può configurare il reato di **istigazione o aiuto al suicidio secondo l'art. 580 cp.** Tale reato, data la sua gravità e il pericolo oggettivo che ad esso è collegato, è perseguibile **è d'ufficio**: vige quindi l'obbligo di denunciarlo formalmente, anche in assenza di un'istanza da parte della vittima.

L'insegnante ha l'obbligo di notificare per iscritto o a voce **con una relazione formale** sui fatti conosciuti il Dirigente Scolastico che comunicherà alle Forze dell'Ordine o alla Procura della Repubblica quanto esposto dall'insegnante, per l'attivazione delle azioni di tutela necessarie.

Si potrà procedere contestualmente ad informare la famiglia di quanto appreso, sia se la vittima è oggetto di incitazioni, sia se ha espresso via web l'intenzione di suicidarsi.

In fase adolescenziale, la sofferenza individuale può generare un tentativo concreto di suicidio in tempi anche molto brevi.

GIOCO D'AZZARDO ON-LINE

LUDOPATIA TECNOLOGICA

Campagna Nazionale contro i rischi da
Gioco d'Azzardo:

www.mettiamociingioco.org

Pagina FB: Mettiamoci in gioco

Link utili:

www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi



https://www.youtube.com/watch?list=PL2Kxi_vlOblEjzHh1Aniaorcyno8NgVn-&v=qgm8aCOGvWk

4.1 PER UNA DEFINIZIONE

Lo sviluppo tecnologico ha interessato i giovani anche in riferimento alla più tradizionale delle attività tipiche dell'infanzia e dell'adolescenza: il gioco.

A partire dagli anni '90 le console di gioco, i siti sui quali assumere un'identità fiabesca, gli spazi web "casino" per giocare con altri utenti si sono sviluppati in modo esponenziale, conquistando l'attenzione e il progressivo gradimento di giovani e giovanissimi.

Attualmente molte console di gioco (wi-ii, X-box, Nintendo DS, PS4, etc.) consentono la navigazione in internet, la comunicazione via chat, tutti servizi pensati per aumentare la partecipazione dei giocatori a "battaglie" globali oltre ogni confine geografico e linguistico.

Sono inoltre presenti in rete numerosi siti nazionali e internazionali sui quali è possibile effettuare giochi d'azzardo del tutto simili a quelli tipici di un Casinò tradizionale, comodamente seduti sul proprio divano, con una carta di credito con cui poter fare le "puntate".



LA POLIZIA POSTALE RICORDA

Nel nostro Paese esiste una legislazione aggiornata e

stringente in merito ai rischi connessi con il gioco d'azzardo on-line per i minorenni: in sintesi ogni forma di gioco d'azzardo che preveda vincite in soldi è assolutamente vietato ai minori.

Nel dettaglio, secondo la Legge n.111/2011 è fatto espresso divieto di far partecipare ai giochi pubblici con vincita in denaro i minori di 18 anni, anche se questi giochi sono on-line.

Secondo la norma inoltre, le sanzioni a carico dei gestori di Bingo o sale da gioco che consentano l'ingresso e il gioco a minorenni, sono inasprite nel caso di commissione di tre violazioni nell'arco di tre anni con un aumento di quelle di natura pecuniaria e con la sospensione dell'esercizio o la revoca della licenza.

La possibilità di gestire siti italiani dove giocare on-line è concessa, secondo la Legge n. 289 del 2002, in via esclusiva a chi, con i suoi servizi, soddisfa specifici requisiti ed è comunque sempre interdetto a persone minorenni il gioco anche on-line.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni effettua un monitoraggio costante della rete e, su indicazione del Monopolio dello Stato, effettua verifiche, emette provvedimenti amministrativi nei confronti dei siti che non rispettano i requisiti necessari per l'autorizzazione ad effettuare giochi on-line.

Non si esclude tuttavia la possibilità che giovani internauti interessati possano accedere a siti esteri di gioco on-line: in molti di essi la possibilità di accedere è subordinata ad una dichiarazione spontanea di aver raggiunto la maggiore età. Non è inusuale che i ragazzi mentano dichiarandosi maggiorenni e avendo quindi accesso al sito e ai giochi che su esso sono utilizzabili.

Il principio di territorialità del diritto impedisce alla Polizia di Stato italiana di ingiungere ad un sito estero di inibire la navigazione ad un minorenne, ponendolo al sicuro dal rischio di dilapidare fortune e di incorrere in una patologia di dipendenza dal gioco.

Per tali ostacoli giuridici è importante vigilare anche su questi aspetti e non esitare a segnalare il rischio che si presume stia correndo uno studente parlandone con la famiglia, in modo che insieme si possa valutare la situazione.

Secondo quanto previsto inoltre dal così detto Decreto Balduzzi (poi Legge n.189/2012), annualmente viene stilato un Piano d'Azione Nazionale per la Prevenzione e la Lotta alla Ludopatia che ricomprende anche azioni di sensibilizzazione e informazione per i ragazzi, organizzate a scuola, sui temi del gioco responsabile.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA

La dipendenza dal gioco d'azzardo è una realtà che più frequentemente affligge gli adulti ma che può verificarsi anche fra i ragazzi. La stringente normativa italiana improntata ad una forte tutela delle fragilità adolescenziali potrebbe tuttavia essere in parte vanificata in tutti quei casi in cui i gestori dei siti siano allocati all'estero, nei casi in cui i ragazzi abbiano una certa abitudine ad utilizzare il cellulare nella piena libertà e ogni qualvolta, magari fra i gruppi sia "di moda" frequentare certe piattaforme on-line.

I ragazzi spesso si vantano delle loro vincite, di esperienze che li fanno sentire adulti e non è infrequente che possano girare voci tra gli studenti in merito a giochi on-line, vincite o perdite in denaro. Tali voci non devono essere sottovalutate, considerando il pericolo che è insito a questo tipo di comportamenti, soprattutto quando vengono messi in atto al di fuori del controllo degli adulti.

Potrà essere utile parlare direttamente con il ragazzo che sembra essere coinvolto e informare tempestivamente la famiglia della situazione di rischio eventuale prima che possa ingenerarsi una dipendenza dal gioco e/o spendite eccessive legate al gioco on-line.

Si ricordi comunque che ogni forma di gioco, anche via internet, è vietato ai minori e che quindi, in qualità di insegnanti è possibile riferire alla famiglia e al Dirigente Scolastico qualsiasi situazione che comporti eventuali rischi per i minori con i quali si intrattengono rapporti professionali.

IN SINTESI

Il gioco d'azzardo on-line e off-line è sempre vietato ai minori. È possibile tuttavia che minori con disponibilità economica, anche virtuale, accedano a siti esteri dove si gioca d'azzardo. Molti siti stranieri infatti richiedono garanzie della maggiore età facilmente aggirabili, consentendo ai ragazzi di entrare senza troppa difficoltà in casinò virtuali gestiti in paesi molto lontani dall'Italia.

Sarà importante notificare la famiglia se l'insegnante viene a conoscenza di abitudini condivise tra gli studenti di giocare d'azzardo on-line poiché il rischio che si instauri una dipendenza patologica dal gioco on-line è reale.

CYBERBULLISMO

LA PREPOTENZA AI TEMPI DI INTERNET

**Cosa dice la nuova Legge n.71 del 2017
sul Cyberbullismo:**
*uno strumento legislativo per la lotta alla
prepotenza on-line tra minori*

Art. 1 (Finalità e Definizioni)
(...) 2. Ai fini della presente legge, per cyberbullismo si
intende *qualunque forma di pressione, aggressione,
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in
danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad
oggetto anche uno o più componenti della famiglia del
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia
quello di isolare un minore o un gruppo di minori
ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o
la loro messa in ridicolo.*

Per approfondimenti:
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

5.1 PER UNA DEFINIZIONE

Il cyberbullismo è un fenomeno recente per il quale minori utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei.

La nuova Legge n.71 del 2017 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", approvata alla Camera dei Deputati il 17 maggio 2017, arriva a proporre una definizione univoca del fenomeno, declinando nei suoi articoli, quanto può essere definito cyberbullismo, quali azioni una vittima possa intraprendere, anche in assenza di reati commessi in suo danno, e quale impegno il mondo degli adulti significativi, scuola, associazioni, forze di polizia in primis, possa intraprendere per aiutare i ragazzi a fronteggiare questo fenomeno.

La dimestichezza delle nuove generazioni con la tecnologia, nonché la facilità con cui è possibile realizzare e perpetrare prepotenze informatiche (click del mouse, touch sul display) rende difficile per i giovani comprendere a pieno il potenziale lesivo delle loro azioni "virtuali" e la concreta drammaticità delle conseguenze per le vittime (c.d. effetto della tecnomediazione). Lo schermo del computer o il display dello smartphone, si frappongono

fisicamente e psicologicamente tra la sofferenza della vittima e l'autore della prepotenza, impedendo la piena comprensione di quanto doloroso sia quello che subisce la vittima.

Secondo alcuni dati Censis (49° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2015) i giovani che usano Internet sono il 91,9%, si informano principalmente sulla rete, il 77,4% dei giovani under 30 è iscritto a Facebook, il 72,5% tra i giovani è iscritto a Youtube.

Questa massiccia diffusione dei nuovi media e dei socialnetwork tra i giovani, di fatto, costituisce un'opportunità sempre più precocemente concessa, senza un adeguato controllo da parte dei genitori, spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico.



Gli studiosi non sono concordi nel fornire una definizione sociale univoca del fenomeno e il carattere stesso di estrema dinamicità dello sviluppo tecnologico contribuisce a modificare le modalità con cui il cyberbullismo si manifesta, introducendo modi sempre nuovi di perpetrare prepotenze e vessazioni virtuali.

I dati della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno evidenziato come, nella quasi totalità dei casi arrivati all'attenzione della Specialità, vittime e cyberbulli si conoscono nella vita reale poiché condividono la realtà scolastica, sportiva o ricreativa in genere.

Questo elemento induce a considerare determinanti i prodromi di antipatie, rivalità, ostilità verbali che potrebbero manifestarsi anche in classe, fra studenti.

Occorre trovare da subito un modo di affrontare le conflittualità che si manifestano in ambito e in orario scolastico. La tempestività di questi interventi di mediazione può essere un elemento determinante in ordine al particolare fenomeno di cui parliamo: moltissimi ragazzi, già a partire dai 10,11 anni, hanno un'intensa vita virtuale che prevede l'uso di profili social (Es. Facebook, Instagram, Ask.fm, Twitter, etc), messaggistica istantanea (Whatsapp, Snapchat, Kik, etc), sistemi di videochiamata (Facetime, Skype, etc), servizi di videosharing (Youtube, Musically, etc), soprattutto nel tempo libero. La velocità delle comunicazioni via web, la forte impulsività nonché l'instabilità emotiva tipiche della preadolescenza e dell'adolescenza possono condurre all'esacerbazione di "normali" antipatie nel giro di poche ore, trasformando episodi insignificanti di conflitto in veri e proprie emergenze mediatiche.

La sensibilità e la capacità di osservazione degli insegnanti possono essere l'elemento protettivo più forte ed immediato, determinante per evitare l'aggravamento di situazioni di rischio che si amplificano grazie al Web.

Per una definizione delle azioni più tipiche del Cyberbullismo, così come descritte negli studi sociali di settore, possiamo riferirci allo schema di seguito riportato (Willard, 2016):

Flaming: messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali negli spazi web;

Harassment (Molestie): l'invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli;

Denigration (Denigrazione): insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti;

Impersonation (furto d'identità): in questo caso l'aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nick, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione;

Outing and Trickering: diffondere online i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali; spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete;

Exclusion (Esclusione): escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo online (chat, liste di amici, forum tematici, ecc.);

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese.

In generale gli studiosi indicano come tipico del cyber-bullismo un'interazione tra coetanei che preveda (Smith et al. 2006):

- a)** la reiterazione di azioni tecnologiche di aggressione, dileggio, diffamazione, violenza verbale etc.
- b)** l'intenzionalità di ferire e ledere l'altro attraverso le azioni tecnologiche
- c)** l'asimmetria di potere tra il cyber-bullo, più capace da un punto di vista informatico, più popolare sui social, più seguito sul web rispetto alla vittima che non sa come difendersi

La nuova Legge n.71 del 2017 sembra includere molti degli aspetti più significativi indicati dal mondo scientifico, definendo il Cyberbullismo come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

A scuola è importante trovare da subito un modo di affrontare le conflittualità che si manifestano nelle classi e nei corridoi. La tempestività di questi interventi di mediazione può essere un elemento strategico per la prevenzione del cyberbullismo



Alcuni esempi pratici di situazioni frequenti di cyberbullismo con la descrizione dei reati che potrebbero configurarsi e la tipologia di azioni da intraprendere.

Esempio di comportamento di Cyber-bullismo	Articolo/i del Codice Penale.	Cosa fare se si è vittima di questo comportamento?
Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/foto li pubblica un socialnetwork per scherzo all'insaputa della vittima.	Art. 615 bis c.p. <i>Interferenze illecite nella vita privata</i> Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornendo tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.

Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di facebook notizie false relative ad un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es. "Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!" oppure "Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori" oppure "Marta Bianchi fa la prostituta in strada"	Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.
Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex-fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un socialnetwork . Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere.	Art. 612-bis c.p. Atti persecutori Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla metà se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.
Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un socialnetwork e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.	Art. 494 c.p. Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.
Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro. Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su YouTube il filmato girato con la fidanzata	Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.	Pur essendo preferibile sporgere denuncia, è sufficiente recarsi in un ufficio della Polizia Postale o della Polizia di Stato e raccontare cosa accade perché sia possibile avviare un'indagine ed individuare i responsabili.

accompagnandoli con scherzi e battute.	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.	E' preferibile conservare i files e annotare il/i siti sui quali sono comparse o vengono diffuse le immagini personali intime.
Una ragazza apre la sua email oppure il profilo su Facebook/Tweeter/etc. usando username e password, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l'amica, che ricorda la password e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti.	Art.615-ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico e Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione (1), una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (2), ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (3) a euro 516 (4). Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (5) (6).	Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti.
La nuova Legge n.71 del 2017/2017 Un ragazzo che ha compiuto 14 anni viene fotografato a scuola durante un'interrogazione da un compagno. La foto che inquadra le spalle e la schiena del ragazzo, viene pubblicata su un socialnetwork e diventa virale, accompagnata da prese in giro e insulti poiché la maglietta indossata dal ragazzo viene giudicata troppo stretta e fuori moda.	Gli articoli della Legge n.71 del 2017 che possono essere applicati Art. 2 (Tutela della dignità del minore) 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. Art. 5 (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.	Cosa può fare la vittima di questo comportamento? <i>Il ragazzo o i suoi genitori possono inoltrare al social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco della foto e dei contenuti denigratori. Se il socialnetwork non provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.</i> <i>Il ragazzo può chiedere l'aiuto dell'insegnante che informerà della situazione il Dirigente scolastico. Questo potrà provvedere a parlare con i genitori e definire le azioni da intraprendere per la risoluzione del caso.</i>

	ART. 7. (Ammonimento). <i>Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.</i> <i>2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.</i> <i>3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.</i>	<i>Il ragazzo e la sua famiglia possono richiedere l'applicazione del provvedimento dell'ammonimento del Questore, recandosi in un ufficio di Polizia, esponendo i fatti di cui è stato vittima. Qualora gli elementi forniti siano sufficienti, il cyberbullo e un genitore/tutore saranno invitati a presentarsi in un ufficio di Polizia in riferimento alle azioni di prepotenza on-line compiute.</i>
--	--	---

CYBERBULLISMO

CASI DIFFICILI: INDICAZIONI PRATICHE

Le situazioni di rischio grave

Possono avere carattere di particolare gravità le situazioni in cui:

- Vi è commissione di reati di una certa gravità (pedopornografia, stalking, istigazione al suicidio)
- Si ingenerano nelle vittime vissuti di profonda sofferenza reale (esclusione, dileggio via whatsapp, creazione di pagine "contro")
- Vi è un rischio reale urgente per i minori coinvolti (autolesionismo, dichiarazione di intenti suicidi, selfie "imprudenti")



5.2 LE IMMAGINI "PRIVATE" DIFFUSE IN RETE

I ragazzi affidano spesso al Web i primi approcci amorosi, le esplorazioni sessuali, secondo un'evoluzione del costume di socializzazione piuttosto recente. Non è infrequente quindi che i primi contatti tra ragazzi che provano reciproca attrazione siano affidati a messaggi sui social, a *Like* su profili personali, a immagini su *Instagram* e che, talvolta, siano accompagnanti dallo scambio di immagini anche molto private. L'instabilità emotiva tipica dell'adolescenza può trasformare questo tipo di innocenti giochi tra innamorati in un incubo delatorio che colpisce le vittime con una forza e una velocità a volte inarrestabili.



LA POLIZIA POSTALE RICORDA

Le immagini sessuali (nudo, esibizione di genitali, video di azioni sessuali di autoerotismo, di rapporti sessuali) di minori degli anni 18 possono essere considerate immagini pedopornografiche ai sensi **dell'art. 600ter, ult.co** (ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali).

La detenzione (avere la foto salvata nel telefonino/tablet) e la diffusione via web ad altri utenti della rete attraverso la pubblicazione su pagine social (Facebook, Instagram, twitter, etc), con messaggi su Whatsapp, Telegram, etc o su altri spazi web può determinare la commissione dei reati di **detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (art.600quater)**.

Si tratta di un reato "procedibile d'ufficio" e questo comporta l'obbligo, per l'insegnante che ne viene a conoscenza, di notiziarne urgentemente il Dirigente Scolastico perché adotti le misure necessarie di denuncia e di tutela delle vittime.

Importante distinzione dovrà essere fatta in relazione alla natura stessa delle immagini:

- a) se le immagini che si stanno diffondendo in maniera virale tra gli studenti sono “palesemente sessuali” oppure rappresentano compimento di azioni sessuali, anche spontanee, o esposizione di nudità da parte di minori ci si trova di fronte a materiale che assume carattere di illegalità (materiale pedopornografico).

IN QUESTO CASO, è necessario effettuare, nel più breve tempo possibile, una comunicazione alla Polizia in modo che possa valutare quanto sta accadendo. Sarà necessario che l’insegnante informato sui fatti stili una relazione formale al Dirigente Scolastico e che questo la trasmetta alla Procura territoriale o alla Polizia Postale o ad altra Forza di Polizia.

- b) Se si tratta di immagini private, personali, ma non sessuali, che vengono condivise tra gli studenti senza autorizzazione, allora occorre informare quanto prima i genitori del ragazzo/a ritratto in modo che possano valutare se avviare una richiesta di blocco, oscuramento o rimozione secondo quanto indicato dalla nuova Legge n.71/2017, sporgere una denuncia nei casi in cui sia stato commesso un reato.

IN QUESTI CASI infatti potremmo essere di fronte ad una violazione della privacy o ad altri tipi di reati in cui occorre, secondo quanto previsto per legge, la querela della parte offesa perché si attivi un’indagine e/o un procedimento penale.

Insieme per non correre rischi:

E’ necessario cercare di bloccare urgentemente la diffusione delle immagini “private” fra gli studenti; E’ fondamentale agire in modo tempestivo e urgente Il rischio di una diffusione globale delle immagini è alto

COSA SI PUO’ FARE SUBITO:

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

Nei momenti immediatamente successivi alla notizia che stanno circolando immagini private tra gli studenti, può essere utile coinvolgere tutti i ragazzi in un momento di riflessione collettivo, spiegando nelle classi che contribuire a diffondere immagini altrui, soprattutto se private, può costituire un reato di una certa gravità. Non sarà necessario né consigliabile riferirsi al caso specifico per non esporre la vittima alla possibilità di essere riconosciuta, ma essere espliciti sui rischi che si corrono potrà essere utile a far desistere i ragazzi dal contribuire alla diffusione delle immagini.

Se fra i ragazzi qualcuno mostra le immagini private che gli sono arrivate sullo smartphone, invitatelo a non cancellare, inviare, diffondere in nessun modo file o immagini dal supporto, da profili social e su gruppi whatsapp, etc.

Tutte queste azioni possono modificare i dati presenti nel supporto, alterandone lo stato originario. Ogni elemento potrà essere utile all’avvio di indagini per determinare chi ha messo in circolazione e contribuito alla condivisione del materiale illegale, qualora necessario.

L’insegnante o il personale ATA che è venuto a sapere della situazione di rischio potrà raccogliere spontaneamente dalla vittima o da chi conosce la situazione, elementi relativi ai luoghi virtuali su cui si sta diffondendo l’immagine, i tempi della diffusione, e il tenore delle immagini stesse.

Tutte queste informazioni saranno utili e dovranno trovare spazio nella segnalazione del DS alle Autorità Competenti.

Se sussistono dubbi su come agire, non esitare a contattare prontamente il Compartimento/Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni più vicino per ottenere il necessario supporto. La specializzazione della Polizia Postale nei reati informatici può facilitare la comprensione delle situazioni di rischio urgente ma qualsiasi presidio delle Forze dell'Ordine è in grado di fornire un supporto qualificato in casi di pericolo.

Nei casi in cui si tratti di immagini indiscrete ma non sessuali, magari usate per deridere e diffamare un coetaneo, sarà utile convocare urgentemente i genitori dei ragazzi coinvolti separatamente, in modo da non favorire l'innescio di reciproche colpevolizzazioni non utili a risolvere l'emergenza in corso.

Nel corso dell'incontro potranno essere illustrate le vicende in cui sono coinvolti i ragazzi.

Il bullismo spezza i rami più belli che un ragazzo o una ragazza possiede. Poi il tempo passa e nasce un fiore nuovo. Chi non si arrende vince sempre.

Ines Sansone

IN SINTESI

Conflittualità lievi o acute tra coetanei **possono facilmente diventare azioni di prepotenza** e prevaricazione reiterate e attuate anche via internet, con gravi effetti di amplificazione per le vittime. **Per evitare l'aggravamento** di antipatie può essere utile promuovere un confronto diretto tra i soggetti coinvolti, anche attraverso lavori di gruppo.

Accogliete con calma e senza giudizio le testimonianze spontanee che riguardano la circolazione in rete, sui social o su whatsapp di immagini "intime" di studenti.

Non spetta all'insegnante fare accertamenti, approfondimenti in merito alla veridicità di quanto riferito ma sarà importante annotare tutti gli elementi che vengono raccontati e riportarli in una relazione formale di servizio al Dirigente Scolastico.

E' bene ricordare che le immagini sessuali di minori **possono essere considerate immagini illegali di pornografia minorile ai sensi dell'art. 600ter cp.**

In questi casi, data la possibilità che si stiano verificando fatti penalmente rilevanti, l'insegnante **informa il Dirigente Scolastico per iscritto o a voce con una relazione formale.**

Il Dirigente Scolastico, informato dall'insegnante, segnalerà il caso alle Forze dell'Ordine o alla Procura della Repubblica, per una valutazione e l'eventuale avvio delle indagini.

Gli elementi utili da raccogliere direttamente dalle vittime o da altri studenti informati possono essere i seguenti:

- **I luoghi virtuali** dove si sta diffondendo l'immagine/insulto (es. FB, WhatsApp, Instagram, etc);
- **La tipologia di immagini/insulti** che circolano in rete;
- da quanto **tempo** circolano, etc.

Rassicurate il ragazzo/a che quanto riportato è confidenziale, che non sarà riportato a compagni e altri studenti ma che sarà necessario parlarne con i genitori poichè sussiste un obbligo di legge di informarli di quanto accade al loro figlio.

Rinforzate nel ragazzo/a l'idea che la sua richiesta di aiuto è stato un passo determinante per risolvere la situazione e che sarà possibile far finire la situazione di pericolo/disagio.

Offrite la possibilità di informare insieme i genitori se il ragazzo/a vi sembra spaventato: a volte la vergogna di aver commesso un'imprudenza, la paura del rimprovero e del giudizio negativo dei genitori sono più forti della sofferenza dell'essere oggetto di dilazioni e prese in giro tra coetanei.

Nei confronti dei ragazzi può essere utile inoltre:

- **ricordare subito agli studenti** che diffondere immagini altrui, soprattutto se private, costituisce un comportamento illegale che configura un reato punito dalla legge. Non fate riferimento al fatto specifico per non rivelare l'identità della/e vittima/e).

- **invitate i ragazzi a non compiere nessuna azione che modifichi lo stato originario dei supporti** (cellulare/tablet): non cancellare, inviare o diffondere in nessun modo file o immagini.

Può essere contattato il Compartimento o la Sezione della Polizia Postale delle Comunicazioni più vicina per ottenere un supporto, anche tecnico, quando le situazioni da affrontare siano di difficile decifrazione e la diffusione delle immagini sembra già piuttosto estesa.

CYBERBULLISMO

CASI DIFFICILI: INDICAZIONI PRATICHE

Le situazioni di rischio grave

Possono avere carattere di particolare gravità le situazioni in cui:

- a) Vi è commissione di reati di una certa gravità (pedopornografia, stalking, istigazione al suicidio)
- b) Si ingenerano nelle vittime vissuti di profonda sofferenza reale (esclusione, dileggio via whatsapp, creazione di pagine "contro")
- c) Vi è un rischio reale urgente per i minori coinvolti (autolesionismo, dichiarazione di intenti suicidi, selfie "imprudenti")



5.3 TUTTI CONTRO UNO: INTERNET PER DERIDERE

I ragazzi affidano spesso al Web il racconto quotidiano della loro vita sentimentale e affettiva senza concretamente apporre filtri tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Non è infrequente quindi che simpatie, antipatie, rivalità e invidie siano affidati a rapidi giochi di like, amicizie concesse e tolte su Facebook, inviti in gruppi Whatsapp, follower su Instagram o chat segrete su Telegram.

PAGINE TIPO "SPOTTED"

Le Pagine Spotted sono spazi web in socialnetwork diffusi tra i ragazzi aperte con la denominazione "Spotted-avvisato" e/o semplicemente con il nome dell'istituto scolastico. Le pagine sono amministrate di solito da uno studente dell'istituto scolastico che la gestisce senza rivelare la sua identità. I frequentatori della pagina inviano messaggi con insulti, dichiarazioni d'amore, di odio, pettegolezzi e quanto la fantasia adolescenziale suggerisce perché l'amministratore le pubblichi sulla pagina, senza rivelare il mittente. Non c'è limite al livello di crudezza e di cattiveria che i minori possono esprimere in questi spazi web.



LA POLIZIA POSTALE RICORDA

La responsabilità penale su internet non subisce variazioni se non in ordine alla mera imputabilità che si raggiunge, previa determinazione del Giudice Minorile, a partire dai 14 anni di età. Il fatto che un utente gestisce una pagina di socialnetwork attraverso un profilo falso rende impossibile l'identificazione ai soli utenti del socialnetwork stesso ma non inficia la capacità della Polizia Giudiziaria di risalire al responsabile. Esistono specifici accordi internazionali di cooperazione di Polizia che possono consentire di risalire all'intestatario di un profilo qualora l'Autorità Giudiziaria, insieme alla Polizia Postale, ritenga necessario effettuare tali accertamenti.

Il tenore dei messaggi "anonimi" postati introduce una distinzione importante: chi è citato in insulti, dilazioni, pubblicazioni non autorizzate di dati-immagini-video personali deve effettuare

una denuncia se vuole che la Polizia Postale identifichi il responsabile e provveda a determinare la rimozione dei contenuti indesiderati. La denuncia-querela da parte della "parte offesa" è necessaria nei casi di: minacce, insulti, molestie, violazione della privacy (chat private diffuse in rete, minacce di morte, insulti diffusi in rete all'indirizzo di qualcuno, etc) per poter avviare le indagini. Nei casi elencati infatti si è di fronte a reati così detti "procedibili a querela di parte". La procedura penale infatti stabilisce che per alcuni di reati che prevedono la lesione di diritti individuali sia il detentore del diritto stesso a richiedere una tutela all'Autorità Giudiziaria.

A partire dai 14 anni vi è la possibilità per le vittime di effettuare una denuncia anche in assenza dei genitori e questo, in tutti quei casi in cui sia la vergogna a fungere da deterrente più forte per formulare una richiesta d'aiuto, è un elemento che può ridurre paure e ansie. L'insegnante potrà aiutare lo studente a richiedere la necessaria protezione dei genitori in una situazione di rischio on-line di questo tipo.

PAGINE SOCIAL CONTRO

Sui socialnetwork è possibile con grande facilità creare dei gruppi tematici aperti a tutti o il cui accesso è consentito su autorizzazione dell'amministratore della pagina. Questi spazi web sono gratuiti e gestiti in piena autonomia da chi li crea. Non è inusuale che ne vengano creati alcuni contro studenti. Si tratta di spazi web che velocemente diventano cassa di risonanza di prese in giro, diffusione di immagini private, di indiscrezioni che, qualora affidate al web, vengono diffuse in modo virale, amplificando all'infinito la portata lesiva della delazione/molestia/presa in giro. Le pagine potrebbero essere costruite anche per deridere insegnanti, Dirigenti o in generale contro il personale Scolastico. In molti casi l'intento è provocatorio o ludico ma il tenore dei messaggi potrebbe raggiungere livelli di una certa aggressività verbale. Nei casi inoltre in cui, in modo esplicito, sia istigato nella vittima il suicidio o l'autolesionismo, ci si trova di fronte ad una situazione che necessita di un intervento urgente.

In genere le voci in merito all'esistenza di queste pagine circolano velocemente tra gli studenti e non sarà quindi infrequente che uno o più insegnanti ne vengano a conoscenza, magari accogliendo le preoccupazioni di qualche compagno della vittima.



LA POLIZIA POSTALE RICORDA

Aprire una pagina social contro qualcuno potrebbe determinare la commissione di uno o più reati qualora in essa siano diffuse:

- a) immagini personali della vittima non autorizzate: nel caso dei minorenni la possibilità di diffondere immagini personali in rete è SEMPRE subordinata ad un'autorizzazione esplicita e scritta dei genitori;
- b) insulti pesanti e prese in giro: le frasi ingiuriose al chiaro indirizzo di qualcuno possono determinare la commissione del reato di minacce (Es. quando ti vedo all'uscita ti ammazzo di botte) e/o diffamazione (Es. scrive sul profilo Facebook: Marco Rossi è il peggiore deficiente che si conosca sulla terra).
- c) istigazioni all'autolesionismo o al suicidio;

E' chiaro che si tratta di qualcosa di molto spiacevole per chi lo subisce e, al di là degli addebiti penali o civili che possono essere ascritti al gestore della pagina social, occorre agire con una certa velocità per depotenziare la lesività della diffusione virale degli insulti.

Sarà quindi opportuno informare quanto prima la famiglia della vittima di quanto sta capitando in modo che possano, senza esitazione, valutare come procedere.

I reati di minaccia (art.612 cp), molestia (art.660 cp) e diffamazione (art.595 cp.) necessitano di una denuncia formale da parte della vittima per dare vita a specifiche indagini da parte della Polizia il cui obiettivo sia individuare il responsabile.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA

Molti social hanno dei servizi di assistenza in grado di recepire reclami, segnalazioni degli utenti relative a contenuti offensivi o minacciosi, anche se aperti e gestiti da altri.

La richiesta di chiusura della pagina tuttavia potrà rendere difficile per la Polizia Postale concludere indagini sul responsabile dell'apertura poiché, se il Social chiude la pagina, cancella spesso contestualmente tutti i dati relativi allo spazio web che verrà chiuso.

Sarà quindi la famiglia della vittima a valutare se e come procedere.

Ricordiamo che l'identificazione certa del responsabile della creazione di pagine "contro" può essere effettuata solo dalla Polizia Giudiziaria che agisce sempre sotto la supervisione di un'Autorità Giudiziaria specializzata in queste materie, a partire dalla denuncia di una vittima, se maggiore di 14 anni o dai genitori della stessa se minore dei 14 anni.

IN SINTESI

Se un insegnante viene a conoscenza che uno studente è oggetto di insulti pesanti, di diffamazioni, di dichiarazioni di odio o pagine contro sui socialnetwork è importante parlare subito con la vittima, confortandola che la situazione sarà affrontata dalla Scuola e dalla famiglia insieme per risolverla.

Sarà necessario che lo studente capisca che l'insegnante dovrà **informare tempestivamente la famiglia in modo da potere attivare quanto** prima le misure necessarie al contenimento della diffusione degli insulti.

E' importante offrire alla vittima la possibilità di informare insieme i genitori se il ragazzo/a sembra spaventato: a volte la vergogna di aver commesso un'imprudenza, la paura del rimprovero e del giudizio negativo dei genitori sono più forti della sofferenza dell'essere oggetto di dilazioni e prese in giro tra coetanei.

La vittima minacciata, diffamata o molestata dovrà **formalizzare, attraverso una denuncia alle Forze dell'Ordine, i fatti** di cui è oggetto perché si possa identificare l'autore di tali reati.

Dal compimento dei 14 anni, le vittime possono sporgere denuncia anche in prima persona, mentre per le vittime di età inferiore ai 14 anni è necessaria una formalizzazione da parte del genitore/esercente la patria potestà.

Ricordate che in rete l'anonimato non esiste poiché ogni connessione lascia delle tracce informatiche che le indagini sono in grado di ricostruire. La Polizia Postale, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, risalirà all'identità degli autori delle condotte illegali, purché i dati e le informazioni relative ai fatti siano forniti tempestivamente.

Tutti i contenuti indesiderati pubblicati su socialnetwork e altre piattaforme online **possono essere segnalati al Servizio di Assistenza del Social** su cui vengono veicolati **per la rimozione.**

L'eventuale rimozione dei contenuti nocivi tuttavia potrebbe comportare la perdita di informazioni utili all'identificazione dei responsabili.

AZIONI E STRATEGIE DI PROTEZIONE SUL WEB

PER ANIMATORI DIGITALI ED INSEGNANTI

6.1 Gli strumenti per la scuola

In questo capitolo saranno delineate alcune proposte operative e modelli che possono essere utili per integrare negli strumenti propri del mondo della scuola elementi relativi ai pericoli di internet.

UN PATTO DI CORRESPONSABILITA' "DIGITALE"?

Il *patto educativo di corresponsabilità* è una forma di "contratto formativo" sottoscritto tra scuola e famiglia che definisce la base dei reciproci impegni concordati assunti dalle famiglie e dalla

scuola, per garantire la qualità della vita a scuola.

Si tratta di uno strumento utile per "introdurre" a scuola un tema così delicato come quello dell'uso dei nuovi media, presentando ai genitori e agli studenti stessi le linee di indirizzo che la scuola ha scelto e stimolando in questi una condivisione di reciproci impegni per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.

Atti Ministeriali sul Tema del Cyberbullismo

D.M. 5 febbraio 2007, n. 16, Ministro Fioroni
"Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"

Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, Aprile 2015 e aggiornamento dell'Ottobre 2017

COME FARNE UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE AI RISCHI DI INTERNET PER GLI STUDENTI?



I genitori sono spesso animati da ansie e preoccupazioni per la sicurezza dei loro figli in riferimento a spostamenti da casa a scuola e da scuola a casa. Sentono come necessario, per garantire l'incolumità dei figli, la possibilità di raggiungerli telefonicamente sempre. Diventa piuttosto impopolare quindi proporre ai genitori un divieto assoluto di portare i cellulari a scuola, soprattutto per ragazzi che si recano a scuola o tornano a casa da soli (Scuola Secondaria di Primo Grado). La presenza a scuola di telefoni cellulari che

navigano su internet e capaci di scattare foto, di effettuare video-riprese, quando in mano a preadolescenti con ridotta esperienza tecnica, può costituire un rischio.

Fra le novità previste dalla Legge n.71 del 2017 sulla lotta al cyberbullismo, è indicata l'importanza di inserire nel testo del Patto di Corresponsabilità elementi specifici che riguardino proprio i reciproci impegni in merito all'uso delle nuove tecnologie a scuola, in modo da contenere al massimo il rischio che bravate, scherzi e antipatie frequenti tra preadolescenti e adolescenti diventino forme di cyberbullismo in grado di indurre sofferenza e difficoltà relazionali più serie, sia per chi le subisce che per chi le mette in atto.

Questa tematica ha una notevole importanza per studenti in fase preadolescenziale e adolescenziale anche in ordine al principio di imputabilità dei minori che si instaura a partire dal compimento dei 14 anni.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie: il passaggio alla scuola media, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà che comporta importanti cambiamenti fisici sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso socialnetwork e smartphone.

A partire dalla Scuola Secondaria di Primo Grado è consigliabile inserire il tema delle nuove tecnologie nel Patto di Corresponsabilità, indicando che nell'Istituto in cui si sta iscrivendo lo studente esistono delle specifiche norme di comportamento che riguardano l'uso della nuova tecnologia per gli studenti e gli insegnanti. Sarà poi utile esplicitare che il dettaglio di queste norme di comportamento e delle sanzioni conseguenti sono affrontate nel Regolamento d'Istituto. Potrà ugualmente essere importante assicurare una facile accessibilità al testo del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto, magari rendendolo scaricabile dal sito della scuola o da qualsiasi spazio web destinato alle comunicazioni scuola-famiglia.

Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi in età pari ai 9,10 anni. Potrebbe quindi essere utile anticipare alla Scuola Primaria l'introduzione di elementi prescrittivi relativi all'uso delle nuove tecnologie a scuola, anche in considerazione dei costumi sociali di uso delle nuove tecnologie che possono avere una variabilità regionale significativa e che stanno attualmente cambiando nella direzione di una progressiva anticipazione dell'approccio dei bambini alle nuove tecnologie.

Il Patto di Corresponsabilità è espressione della volontà di tutte le parti importanti (genitori, insegnanti, Dirigente Scolastico, personale non docente, etc) della scuola e, in quanto espressione di queste parti, va considerato vincolante per ognuna di esse. In tutti quei casi in cui le famiglie non si dimostrino collaborative per la sottoscrizione del Patto, sarà importante cercare di chiarire quali sono i motivi del rifiuto alla sottoscrizione e ricondurre all'alleanza necessaria il genitore che si mostra meno collaborativo. Il rifiuto del genitore di sottoscrivere il

Patto di Corresponsabilità non incide comunque sulla possibilità di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti che mettono in atto comportamenti inadeguati o denunciare situazioni di rischio poiché, in entrambi i casi, l'accordo con le famiglie è un presupposto utile ma non determinante in ordine agli obblighi giuridici e formali che l'insegnante ha.

UNA PROPOSTA DI MODELLO DI PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Può essere sufficiente indicare nel Patto di Corresponsabilità che il Regolamento di Istituto stabilisce delle regole a cui i ragazzi devono attenersi a scuola per l'uso di telefonini, smartphone e tablet. Il dettaglio delle regole di comportamento e di uso dei nuovi media potrà essere espresso nel regolamento di Istituto che definirà anche le eventuali sanzioni in caso di non rispetto delle regole scolastiche.

In generale i principi fondamentali che possono ispirare un patto di corresponsabilità "protettivo" dei rischi di internet possono così essere sintetizzati:

- a) In classe e durante l'orario scolastico l'uso di smartphone e tablet personali è subordinato a quanto deciso dal Consiglio di Istituto (es. divieto di uso, uso sotto la supervisione dei docenti, uso per esercitazioni con l'animatore Digitale e/o in Laboratori Informatici/Sale Multimediali, uso attraverso reti wi-fi scolastiche, etc) ed espresso nel dettaglio nel Regolamento di Istituto;
- b) La Scuola stabilisce delle sanzioni per chi utilizza fuori dalle regole smartphone e nuove tecnologie nei luoghi e durante l'orario scolastico;
- c) La Scuola promuove, realizza e partecipa ad iniziative per la sensibilizzazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti ai rischi di internet, anche in collaborazione con enti pubblici e privati attivi nella protezione dei minori;



LA POLIZIA POSTALE RICORDA

L'IMPUTABILITA' DEI MINORENNI

Fino al compimento dei 14 anni di età i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, etc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

IL PUBBLICO UFFICIALE

Ai sensi della formulazione della Legge n.26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali**, (ma anche di docenti di istituti scolastici parificati) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da **norme di diritto pubblico** e

caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; e, al di là dell'espressione letterale, **l'art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica**, anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

CAP. 6 – PAR. 1

IN SINTESI

La sensibilità e la capacità di osservazione degli insegnanti spesso può evitare che aspetti di conflittualità lievi o acuti tra coetanei esitino in azioni di prepotenza anche via internet di entità variabile.

Interventi di mediazione tra gli studenti realizzati a scuola dagli insegnanti in modo tempestivo possono costituire un elemento strategico e utile alla prevenzione del Cyberbullismo: affrontare in gruppo le conflittualità tra i ragazzi attraverso la promozione di un confronto diretto, guidato dall'insegnante, può risultare risolutivo e preventivo di forme di prepotenza e prevaricazione anche via internet.

Ogni qual volta l'insegnante si trovi di fronte a fatti che coinvolgono studenti che sembrano riferirsi alla commissione di reati, anche on-line, **dovrà informare il Dirigente Scolastico per iscritto o a voce.**

Non è necessario che l'insegnante valuti la veridicità dei fatti riferiti da studenti ma è utile che raccolga quanti più elementi informativi possibili relativi al caso: luoghi virtuali dove si sta diffondendo l'immagine/insulto (es. FB, WhatsApp, Instagram, etc), tipologia di immagini/insulti che circolano in rete, da quanto tempo circolano, etc. Queste informazioni potranno essere riportate nella relazione scritta al Dirigente Scolastico.

Qualora ci siano dubbi riguardo alla decifrazione della situazione o su come procedere, si può contattare il Compartimento o la Sezione della Polizia Postale delle Comunicazioni, o altri uffici delle Forze dell'Ordine per ottenere un supporto anche tecnico per la comprensione della situazione stessa.

Il Dirigente Scolastico, informato dall'insegnante, potrà provvedere a segnalare il caso alle Forze dell'Ordine o alla Procura della Repubblica per una valutazione e l'eventuale avvio delle indagini.

AZIONI E STRATEGIE DI PROTEZIONE SUL WEB

PER ANIMATORI DIGITALI ED INSEGNANTI

La Polizia di Stato e il suo impegno diretto con i ragazzi

La Campagna Itinerante “Vita da Social” è un’iniziativa cofinanziata dalla Commissione Europea, organizzata dal Polizia di Stato-Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che, attraverso 57 tappe in varie città italiane realizzerà incontri rivolti a studenti, insegnanti e genitori sui rischi e le opportunità di internet.

Guarda anche:

www.commissariatodips.it

Pagine FB:

Una Vita da Social

Commissariato di Ps Online



6.2 GLI INCONTRI DI PREVENZIONE AI RISCHI DI INTERNET

Aiutare i ragazzi a riflettere sul WEB

La scuola è uno dei luoghi più significativi nell’esperienza quotidiana dei ragazzi: la quantità di ore che vi trascorrono, l’importanza di ciò che vi apprendono, la qualità delle relazioni sociali che in essa si costruiscono fanno di questa istituzione una pietra miliare del percorso di crescita di ogni ragazzo.

La qualità del dialogo, l’autorevolezza delle figure del mondo scolastico sono elementi che possono facilmente giocare a favore delle azioni di protezione da intraprendere in favore degli studenti.

I rischi di internet sono una tematica molto attuale e sentita dai ragazzi e quindi appare assai importante cercare INSIEME a loro delle risorse che potenzino la loro stessa protezione da eventuali rischi.

La pluriennale esperienza della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel costruire campagne di sensibilizzazione su questi temi ha consentito di definire alcuni elementi strategici particolarmente utili nella strutturazione di interventi informativi che potrebbero trovare spazio nella didattica quotidiana o nella riflessione sulle materie attinenti ai processi di sviluppo tecnologico.

Insieme per non correre rischi: il *digital divide*⁹ può indurre i ragazzi a offrirsi come guide tecnologiche e gli adulti a suggerire come l’esperienza può guidare il comportamento

⁹ Digital divide: con questo termine ci si riferisce in genere al divario, alla disparità, alla disuguaglianza digitale che è tipico di alcune categorie sociali, in riferimento alla possibilità e alla capacità di usufruire di tecnologie digitali.

LA STRUTTURA DEGLI INCONTRI

Il dialogo con i ragazzi può provenire dal commento ad un fatto di cronaca o in relazione a episodi che riguardino gli studenti dell'Istituto.

Si può proporre di effettuare delle ricerche sui temi "caldi" indicati di seguito, oppure proporre una discussione di gruppo a cui l'insegnante potrà aggiungere precisazioni, qualora necessarie soprattutto in riferimento a quanto disposto dalla legge italiana.

I temi che di solito riscuotono il maggiore interesse nei ragazzi riguardano:

- L'uso dei socialnetwork
- L'adescamento su internet e i contatti con persone sconosciute in rete
- La circolazione indesiderata di immagini personali
- La responsabilità penale dei minorenni su internet

L'uso di spot, video o film cinematografici sull'argomento può spesso facilitare la riflessione poiché il potenziale emotigeno delle immagini è in grado di sollecitare in modo più forte il mondo interiore dei ragazzi, così abituati ad usare e fruire delle immagini.

Di seguito una lista di link nei quali sono presenti filmati utili a stimolare una riflessione in classe:

Cuori Connessi: <https://www.youtube.com/watch?v=IQJ4pJ0hHwQ>

Like, storie di vita online: https://www.youtube.com/watch?v=F-64Mh_sz8Y

Contro il cyberbullismo: <https://www.youtube.com/watch?v=Hkx5rhuolnw>

Phishing: <https://www.youtube.com/watch?v=zkw4z0p53JU>

Privacy e socialnetwork: <https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM>

Adescamento e internet: https://www.youtube.com/watch?v=h0y3X_pKea0
<https://www.youtube.com/watch?v=NGoBcMcdHd8>

Sex-extortion: <https://www.youtube.com/watch?v=f4PXcAjRgto&feature=youtu.be>

Diffusione di informazioni e socialnetwork: <https://www.youtube.com/watch?v=s5Fm5f61btc>

Il canale Youtube del Safer Internet Center Italy:

<https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse>

Il canale Youtube della Polizia di Stato: <https://www.youtube.com/user/poliziadistato>

Sarà importante chiedere ai ragazzi di esprimere le loro personali convinzioni sulle questioni dell'imputabilità su internet e sulla responsabilità penale dei minori poiché, così come evidenziato dalla Ricerca Scientifica "Quanto condivi?" condotta dall'Unità di Analisi dei Crimini Informatici della Polizia Postale e delle Comunicazioni¹⁰ con l'Università degli Studi La Sapienza di Roma-Facoltà di Medicina e Psicologia, sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Anna Maria

¹⁰ Unità di Analisi dei Crimini Informatici: è un'equipe di funzionari psicologi della Polizia di Stato che si occupa di profiling, formazione, ricerca e studio sui crimini informatici all'interno dei compiti istituzionali del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia on-line

Giannini, i ragazzi spesso sono inconsapevoli dei loro diritti e doveri, indotti a credersi anonimi e irrintracciabili su internet dalla semplicità di alcuni gesti e dalla distanza fisica dalle potenziali vittime dei loro scherzi e delle loro bravate.

La discussione in classe potrà avere un momento in cui gli apprendimenti più importanti verranno fissati dall'intervento dell'insegnante/animatore digitale. Sarà molto importante in tale fase che siano forniti esempi concreti di casi possibili, attraverso l'uso di un linguaggio semplice e diretto, adattato ai differenti livelli evolutivi:

- **Per i bambini delle Scuole Primarie** appare molto evidente l'attrazione intensa che esercitano le nuove tecnologie ma le capacità di valutazione delle conseguenze delle azioni, quelle di pensiero astratto sono ancora in via di sviluppo e questo li rende navigatori e utilizzatori di internet imprevedibili e sprovveduti, molto vulnerabili. Per questo tipo di destinatari appare ancora più strategico l'uso di esempi concreti quando non addirittura un'esercitazione pratica con i pc della scuola o gli smartphone personali per mostrare direttamente le conseguenze delle azioni in rete.
- **Per i ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado,** emerge dall'analisi dei casi arrivati all'attenzione del CNCPO che la motivazione ludica (scherzo, bravata, gara fra coetanei) sia quella che più frequentemente spinge i ragazzi ad agire in modo scorretto e/o illegale su internet.
- **I ragazzi delle Scuole Superiori** invece sembrano più spesso agire con un autentico desiderio di arrecare danno ai destinatari delle azioni scorrette ma frequentemente non possiedono le competenze informatiche sufficienti a comprendere la reale portata globale della diffusione di foto, video e informazioni private.

Alcune tematiche come quella dell'adescamento on-line o del cyberbullismo toccano aspetti della vita dei ragazzi molto personali ed è innegabile che possa esserci una certa difficoltà a toccare tasti così sensibili come la sessualità, le difficoltà di socializzazione, la sofferenza interiore. Un approccio teso soprattutto a stimolare i ragazzi ad esprimersi potrebbe rendere le cose più semplici, proponendo un punto di vista non tanto prescrittivo quanto interlocutorio.

Le schede giuridiche e le sintesi dei diversi rischi possibili su internet contenute in questo Compendio possono facilmente aiutare a definire spunti e argomenti utili da trattare.

AZIONI E STRATEGIE DI PROTEZIONE SUL WEB

PER ANIMATORI DIGITALI ED INSEGNANTI

La Polizia di Stato e il suo impegno diretto con i ragazzi

La Campagna Itinerante "Vita da Social" è un'iniziativa cofinanziata dalla Commissione Europea, organizzata dal Polizia di Stato-Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che, attraverso 57 tappe in varie città italiane realizzerà incontri rivolti a studenti, insegnanti e genitori sui rischi e le opportunità di internet.

Guarda anche:

www.commissariatodips.it

Pagine FB: Una Vita da Social

6.3 IL REGOLAMENTO D' ISTITUTO

UN REGOLAMENTO D'ISTITUTO "DIGITALE"

Il regolamento d'istituto è l'attuazione dello Statuto in ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni. E' indispensabile, quindi, che la formulazione dei regolamenti sia affidata ad una commissione in cui siano rappresentate tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti, tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel PTOF e dal fine ultimo del successo formativo di ogni ragazzo.

COME FARE UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE AI RISCHI DI INTERNET PER GLI STUDENTI?

Il Regolamento d'Istituto (RdI) può contenere indicazioni più precise e dettagliate rispetto al Patto di Corresponsabilità rispetto all'uso di tecnologia a scuola: in esso potrebbero trovare spazio sia le regole da rispettare in orario scolastico, sia le

eventuali sanzioni applicate in caso di non rispetto in riferimento all'uso delle nuove tecnologie. Un RdI può contenere degli schemi nei quali siano inseriti, in ordine di gravità, tutti quei comportamenti che costituiscono infrazioni disciplinari. A partire dalle Scuole Secondarie di Primo Grado, potrà essere utile esplicitare nel Patto di Corresponsabilità la presenza di regole specifiche per l'uso delle nuove tecnologie a scuola.



LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA

La possibilità di usare smartphone e tablet durante l'orario scolastico costituisce una misura di importante supporto all'attività didattica perché può contribuire ad ampliare la gamma delle azioni formative possibili ma si tratta pur sempre di una possibilità non priva di effettivi rischi per i ragazzi.

Sarebbe quindi consigliabile ridurre al minimo necessario, se non addirittura vietare, l'uso degli stessi per i ragazzi più giovani (10-14 anni) durante l'orario scolastico, magari utilizzando dei box in cui raccogliere gli stessi sulla cattedra dei professori, durante le lezioni.

Si otterrà così l'importante effetto di instillare nei ragazzi l'idea che, laddove esistono delle regole, siano impliciti dei pericoli che seppure i ragazzi percepiscono come evanescenti, gli adulti conoscono bene, agendo di comune accordo attraverso il Patto di Corresponsabilità.

Per i ragazzi più grandi (14-18 anni) si potranno adottare strategie diverse: se il divieto di uso a scuola può sembrare mortificante e poco rispettoso di una capacità di autodeterminazione in via di sviluppo, si potrà eleggere per ogni classe un responsabile tra i ragazzi stessi, un *peer-leader*, che per competenza, disponibilità, popolarità possa assumersi la responsabilità di monitorare il comportamento dei coetanei in ambito cyber (socialnetwork, messaggistica, giochi on-line, etc), invocando l'ascolto degli insegnanti e dei genitori qualora si verificassero casi di inottemperanza alle principali norme di rispetto degli altri.

Particolare attenzione dovrà essere prestata all'opportunità di connettersi alle reti wi-fii: l'accesso alla rete scolastica potrà essere subordinato ad una password e ad un sistema di identificazione degli studenti utenti connessi. Questo tipo di misura assicura alla scuola che le sue reti di connettività non vengano utilizzate in modo scorretto e/o illegale, senza poter risalire al responsabile e fornisce agli studenti la consapevolezza che nella rete scolastica ogni azione ha delle specifiche conseguenze in ordine alla qualità delle stesse. La connessione può essere limitata ad una white-list di siti possibili (una lista di siti di interesse didattico stabilita da insegnanti e dirigenza scolastica) che inibisca l'accesso a tutti gli indirizzi non presenti nella lista consentita. Un'attenta valutazione potrà esser fatta in merito all'eventualità di avere pagine social della scuola, delle singole classi, di singoli plessi, nonché di gruppi tipo WhatsApp/Telegram poiché questo presuppone un'opera di necessaria sorveglianza o moderazione sui contenuti diffusi in rete dagli studenti che può essere piuttosto faticosa ma oltremodo necessaria.

Qualora inoltre lo spazio web venga inteso come naturale prolungamento dell'attività didattica, per esso vale un corrispondente vincolo di responsabilità funzionale dell'insegnante nel garantire la sicurezza per gli studenti che vi partecipano.

UNA PROPOSTA DI SCHEMA DI REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Di seguito si espone uno Schema Tipo di classificazione delle infrazioni disciplinari relative all'uso delle nuove tecnologie che potrebbero essere inserite nel Regolamento d'Istituto.

La classificazione esposta di seguito include una proposta di trasformazione di alcuni comportamenti di solito considerati non gravi in gravi quando commessi o diffusi da studenti attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet.

Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poichè comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

L'applicazione delle regole e delle sanzioni specificate nell'RdI potrà intendersi esaustiva per tutti quei casi di minore gravità in cui non si ravvisa il compimento di reati. Qualora sussista il dubbio che il comportamento inadeguato determini la commissione di un reato, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico con una relazione scritta, assicurandosi che la relazione dia corso all'attivazione delle autorità competenti.

TABELLA A – Proposta di Infrazioni disciplinari non gravi

DOVERI dello studente	COMPORTAMENTI che si definiscono come infrazioni ai "doveri"	QUANDO può scattare la sanzione?
RISPETTO DEGLI ALTRI Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	• insulti, termini volgari e offensivi tra studenti • atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggia istantanea, etc.	La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti

TABELLA B – Proposta di Infrazioni disciplinari gravi

DOVERI dello studente	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni GRAVI	QUANDO può scattare la sanzione?
RISPETTO DEGLI ALTRI	- ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui. - utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui - azioni violente, di danneggiamenti e aggressioni verbali diffuse via web o veicolate tramite socialnetwork e/o servizi di messaggia istantanea ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggia istantanea, etc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi	La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone che viene diffuso attraverso pagine social, messaggistica istantanea e altre piattaforme web ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggia istantanea, etc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre) ripreso e diffuso attraverso pagine social, messaggistica istantanea e altre piattaforme web ATTENZIONE I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E' importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, etc)	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti

Laddove a scuola vige il divieto di uso di smartphone e tablet, la viralizzazione di contenuti nocivi è già in parte contenuta, almeno in orario scolastico, dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web. Per i ragazzi più grandi il tempestivo coinvolgimento delle famiglie potrà arginare la diffusione di immagini e insulti fra i ragazzi, attivando una rete di supporto sinergica tra adulti di riferimento.

FORMAT PER LA SEGNALAZIONE

Scheda di segnalazione ai servizi territoriali

Al Servizio Sociale Territoriale
del Comune di _____

Oggetto: Segnalazione relativa al minorenne

Nome e Cognome _____

Nato/a _____

Figlio/a di _____

e di _____

Residente a _____

in via _____

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici del nucleo del minorenne, anche allargato, se noti
2. Descrizione generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi [CHI, COSA, DOVE, QUANDO] (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minorenne);
3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi (breve resoconto di un colloquio, presenza di disegni, comportamenti critici rilevanti);
4. Descrizione di eventuali colloqui con i familiari e degli interventi effettuati a favore del minorenne all'interno della scuola e/o dai servizi sociali (se conosciuti). Si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale online intrafamiliare e di grave pregiudizio intrafamiliare NON VA CONVOCATA NE' AVVISATA LA FAMIGLIA.

Luogo e Data, _____

Firma

Tratto dal Progetto "Fuori dalla rete"- Procedure Operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online

<https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/fuori-dalla-rete>

FORMAT PER LA SEGNALAZIONE

Scheda di Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

Data, Luogo
Prot. n. [FACOLTATIVO]

Spett. le Procura della Repubblica
c/o Tribunale per i Minorenni
e
Spett. le Procura della Repubblica
c/o Tribunale Ordinario

Per gli adempimenti del caso, s'invia scheda di segnalazione riguardo al minorenni:

Nome _____

Cognome _____

Sesso M F

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Composizione nucleo familiare _____

Generalità dei genitori _____

Elementi di preoccupazione che rendono necessaria la segnalazione (chi, cosa, dove, quando)

Sono stati riscontrati danni fisici/psicologici sul minorenni Si No _____

Refertati da _____

Che cosa si riscontra: _____

LA SITUAZIONE E GIÀ A CONOSCENZA DEI SERVIZI SOCIALI Si No

Per quale motivo_____

Operatore di riferimento_____

Breve relazione su quanto già conosciuto_____

FIGURA DI RIFERIMENTO PER IL MINORENNE

- Genitore_____
- Parenti (specificare)_____
- Altro_____

La presente scheda può essere compilata anche parzialmente con le informazioni a conoscenza del segnalante

Luogo e Data

Firma

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre **il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare **TUTTI** i campi)

☐ Mi ritengo vittima di cyberbullismo e SONO UN MINORE CHE HA <u>COMPIUTO</u> 14 ANNI	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC
☐ Ho responsabilità genitoriale su un minore che si ritiene vittima di cyberbullismo	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC <u>Chi è il minore vittima di cyberbullismo?</u> Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- | | |
|--|--|
| ☐ pressioni | ☐ alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali <i>(es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.)</i> |
| ☐ aggressione | |
| ☐ molestia | |
| ☐ ricatto | |
| ☐ ingiuria | |
| ☐ denigrazione | |
| ☐ diffamazione | ☐ qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici |
| ☐ furto d'identità <i>(es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)</i> | |

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHÉ LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

- ☐ sul sito internet [è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio l'URL specifico] _____
- ☐ su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare] _____
- ☐ altro [specificare] _____

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, *screenshot* e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- ☐ Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo *[allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili]*;
- ☐ No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

- ☐ Sì, presso _____;
- ☐ No

Luogo, data

Nome e cognome

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Istituto Omnicomprensivo Statale IOC - IPSS Polla
Via dei Campi - 84035 Polla (Sa)
Tel/Fax 0975010624
saic872009@istruzione.it - saic872009@pec.istruzione.it

CF: 92006830654 – Codice Ministeriale: SAIC872009 – CODICE IPA: istsc_saic872009
IBAN: IT29B0878476440010000045400 - Codice Univoco Ufficio: UF8XBP



CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Questo documento, approvato con le delibere:

- n. ____ del Collegio dei docenti del ____/____/20____ ;
- n. ____ del Consiglio di istituto del ____/____/20____ ;

ed inserito nel Regolamento d'istituto, declina le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo per affrontare l'emergenza al fine di:

- interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo/i rispetto a ciò che ha/hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Definizione di bullismo

Il bullismo è un "atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi".

Dalla definizione è possibile ricavare le caratteristiche essenziali per definire un comportamento aggressivo come atto di bullismo, distinguendolo da altri episodi di aggressione.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- intenzionalità: le azioni del bullo mirano deliberatamente e intenzionalmente a danneggiare la vittima;
- ripetizione: i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- squilibrio di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi

Le tipologie degli atti di bullismo possono essere:

- fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- indiretto: attacchi nascosti finalizzati all' esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Per singoli episodi di prepotenza, del tutto occasionali, non si parla di bullismo. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento e vanno sanzionati secondo l'apposito Regolamento d'Istituto.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- il bullo è colui che compie l'atto di prepotenza e/o di aggressione;

- la vittima è colui/colei che subisce;
- i sostenitori del bullo sono coloro che non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;
- gli spettatori passivi sono coloro che non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire;
- i difensori della vittima sono coloro che capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo è definito come “un’azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi”.

Il cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (Intenzionalità; Ripetizione; Squilibrio di potere) sia elementi di novità, quali:

- utilizzo dei mezzi elettronici come veicolo delle aggressioni;
- anonimato: l'identità del cyberbullo è nascosta;
- deresponsabilizzazione: chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo;
- senza spazio e senza tempo: la vittima può subire l'attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della giornata;
- pubblico più vasto: un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone;
- permanenza nel tempo: il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
- rapida diffusione delle informazioni.

Il cyberbullismo può manifestarsi in diverse forme:

- scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
- esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, etc.

I casi più frequenti:

- litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog o una qualsiasi piattaforma internet;
- invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro per cui la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osè e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle seguenti normative:

- artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- artt. 2043, 2047, 2048 Codice Civile;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- Legge n.71/2017 “Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” come aggiornata dalla L. 70/24;
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13 gennaio 2021
- NOTA MIM 121 del 20/01/2025

IL TEAM DELLE EMERGENZE

All'interno della scuola è stato attivato un gruppo o team per la gestione delle emergenze, costituito da persone formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il team antibullismo è costituito da:

- ----- Dirigente scolastico
- Referente bullismo-cyberbullismo- Scuola secondaria primo grado
- Scuola Primaria
- scuola secondaria di secondo grado

Il team per l'emergenza- responsabile della decisione relativa alla tipologia di intervento da attuare è costituito da

Il team antibullismo si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico al fine di:

- prendere in carico e valutare il caso;
- decidere in merito alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza;
- implementare alcuni interventi;
- monitorare nel tempo;
- operare in stretta connessione con i servizi del territorio nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo più gravi.

AZIONI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE

Gli interventi di prevenzione sono fondamentali per creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti, per ridurre il rischio e per modificare i meccanismi che innescano atti di bullismo e cyberbullismo.

Per quanto riguarda le azioni di prevenzione, queste si distinguono in:

- **prevenzione universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la comunità scolastica (studenti, genitori, docenti, personale ATA) attraverso incontri di formazione/informazione e/o progetti specifici;
- **prevenzione selettiva**, le cui azioni si rivolgono a un gruppo di alunni a rischio, per condizioni di disagio o perché presente già una prima manifestazione del fenomeno;
- **prevenzione indicata**, le cui azioni si rivolgono agli alunni in cui il problema è già presente e in stato avanzato.

L'Istituto si impegna, pertanto, a porre in essere iniziative ed eventi rivolti al personale della scuola, alle famiglie e agli studenti, così articolate:

- presentazione e condivisione del Protocollo/Codice;
- organizzazione di momenti di formazione/informazione del personale scolastico sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- azioni formative e informative per i genitori;
- organizzazione di percorsi di formazione/informazione per gli alunni dell'Istituto, con l'ausilio di esperti esterni o di docenti interni opportunamente formati;
- organizzazione di eventi e momenti di riflessione in occasione della , "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
- incontri con le Forze dell'Ordine del territorio e le agenzie del territorio mirati a promuovere l'uso consapevole di Internet e i diritti/doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e alla sicurezza online;
- costante vigilanza da parte di tutto il personale scolastico per bloccare sul nascere episodi di prepotenza, e per rilevare stati di malessere personale o relazioni problematiche;

- osservazione sistematica dei singoli alunni, con particolare attenzione sia dei potenziali prepotenti che delle potenziali vittime;
- promozione di una buona e attiva collaborazione tra Scuola e Famiglie;
- organizzazione di colloqui con i genitori degli alunni a rischio, per mettere in luce i punti di debolezza e lavorare al più presto sui punti di forza, anche in collaborazione con il Referente;
- progetti e unità di apprendimento in verticale (Ed. Civica);
- potenziamento delle competenze emotive, sociali, relazionali, attraverso stimoli culturali inseriti all'interno di progetti e unità di apprendimento in verticale (Ed. Civica) (letture, film, video, rappresentazioni teatrali ecc.);
- utilizzo delle tecniche di apprendimento cooperativo e di educazione fra pari, ogni qualvolta l'argomento lo permetta;
- adesione al Progetto "Generazioni Connesse" www.generazioniconnesse.it, con lo scopo di fornire strumenti didattici di immediato utilizzo e attività di formazione rivolta a insegnanti, genitori e alunni.

PREVENZIONE INDICATA: PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI PRESUNTO EPISODIO DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

In caso di presunto episodio di bullismo e di cyberbullismo verranno messe in atto le procedure riportate nel seguente grafico:

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
PRIMA SEGNALAZIONE	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola	Alunno vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA
VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL CASO	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Dirigente scolastico Team antibullismo e per l'emergenza Docenti di classe
SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Dirigente Scolastico Team per l'emergenza Alunni coinvolti Genitori degli alunni coinvolti Consiglio di classe
MONITORAGGIO	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team antibullismo e per l'emergenza Docenti di classe

1^ FASE: PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo;
- fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti;

- attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata.

La segnalazione può essere fatta da studenti, genitori, docenti e personale ATA attraverso la compilazione di apposito modulo (allegato 1) predisposto dal team.

Modalità di reperimento dei moduli e invio o consegna

CHI	DOVE	A CHI
Alunni	In classe , on line	Preside o referente
Genitori	on line - a scuola	Inviare on line Consegnare brevi manu al responsabile di plesso o al referente
Docenti e personale Ata	on line - a scuola -	Inviare on line Consegnare brevi manu al responsabile di plesso o al referente

2^FASE: VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL CASO

Ricevuta la prima segnalazione, il Team antibullismo e per l'emergenza informa il Dirigente e/o il collaboratore e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione del caso, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola.

Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per capire la tipologia e la gravità dei fatti così da avere il maggior numero di elementi per definire l'intervento/gli interventi da attuare nella fase successiva.

Più dettagliatamente, la valutazione approfondita ha lo scopo di:

- avere informazioni sull'accaduto;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori)
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Avviene attraverso **colloqui** approfonditi con tutti gli **attori direttamente e indirettamente coinvolti**:

- chi ha fatto la segnalazione,
- la vittima,
- i compagni testimoni,
- gli insegnanti di classe,
- i genitori,
- il bullo.

In particolare, il colloquio con la vittima ha lo scopo di accogliere la sua sofferenza, raccogliere informazioni sull'accaduto e valutare il suo livello di sofferenza, mentre quello i compagni testimoni a capire cosa è successo e a responsabilizzarli per un sostegno alla vittima.

Il Team tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità) e, una volta raccolte le testimonianze, procederà alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si interviene in maniera specifica; qualora, invece, i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente.

Il team agisce prevalentemente all'interno dell'orario scolastico e comunque **entro 2 giorni dalla prima segnalazione** di un episodio di presunto bullismo/cyberbullismo.

3^ FASE DECISIONE

- Quando la **valutazione approfondita** evidenzia un **"livello di rischio di bullismo/cyber bullismo e vittimizzazione con codice verde "** significa che le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. In questo caso sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.
- Quando la **valutazione approfondita** evidenzia un **"livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione con codice giallo"** significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.
- Quando la **valutazione approfondita** evidenzia un **"livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione con codice rosso "** significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio

3^ FASE: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

Tale fase si caratterizza per la scelta della tipologia di intervento da mettere in atto in base al livello di priorità emerso in fase di valutazione.

I fattori che guideranno la scelta dell'intervento saranno:

- la gravità della situazione emersa al termine della valutazione approfondita;
- le risorse disponibili all'interno della scuola.

Il D.S. con il team per l'emergenza, una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, hanno il compito di coinvolgere le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento/degli interventi (es. i docenti della classe per l'intervento educativo con la classe).

I possibili interventi da mettere in atto e le figure di supporto :

approccio con la classe – Docenti di classe

Interventi individuali – Psicologo Scolastico- Docenti di classe

Gestione della relazione - Psicologo Scolastico- Docenti di classe

Coinvolgere la famiglia – TEAM- dirigente scolastico

APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare e responsabilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo con un approccio educativo, al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima, all'importanza di un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa da parte dei compagni di classe. Tale approccio mira anche ad affrontare con la classe l'accaduto, anche in maniera indiretta.

L'intervento sarà condotto dagli insegnanti della classe con l'ausilio del team per le emergenze/referenti sia nella fase progettuale che, se necessario, in quella operativa.

Tale approccio è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo classe è coinvolto nell'accaduto;
- il livello di sofferenza della vittima non è molto elevato;
- nella classe sono presenti alunni potenzialmente in grado di supportare la vittima.

Le tipologie di intervento, gli stimoli e le tecniche da poter utilizzare in classe sono descritti nella tabella sottostante:

Incontri di sensibilizzazione- Percorsi culturali (letture – film...)- Attività curriculari sulla tematica-potenziamento competenze emotive- costruire le regole.

INTERVENTO INDIVIDUALE

L'intervento individuale, rivolto tanto alla vittima quanto al bullo, generalmente viene messo in atto di fronte ad un codice giallo o rosso e viene attuato da persone con competenze specifiche:

- psicologo della scuola;
- insegnante con competenze trasversali.

Interventi individuali con il bullo: gli strumenti

- Colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: responsabilizzare il bullo verso il proprio comportamento, individuare strategie e comportamenti alternativi, capire quali soluzioni potrebbero essere adottate con l'obiettivo di riparare il danno fatto nei confronti della vittima.
- Approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze.
- Interventi psico-educativi operati da uno specialista (psicologo).

L'intervento individuale con il bullo **ha la funzione** di dare un supporto affinché il bullo

- si preoccupi delle conseguenze delle proprie azioni;
- rispetti i diritti dell'altro;
- controlli la propria rabbia ed impulsività;
- potenzi le competenze emotive e le abilità empatiche;
- trovi modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari ed affermarsi nel gruppo.

Interventi individuali con la vittima: gli strumenti

- colloqui di supporto psicologico ed emotivo: supportare la vittima nell'essere più assertiva e nel farsi rispettare, nello sviluppare fiducia in sé e negli altri, nel credere che il bullismo possa essere risolto.
- Interventi psico-educativi operati da uno specialista (psicologo).

L'intervento individuale **ha la funzione** di dare un supporto alla vittima al fine di

- essere più assertivi;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- credere che il bullismo possa essere risolto.

In situazioni gravi o in assenza di risorse all'interno della scuola si potranno contattare, in accordo con le famiglie e il Dirigente Scolastico, i servizi presenti sul territorio.

GESTIONE DELLA RELAZIONE

È un intervento rivolto a far comprendere ai ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo cosa è successo, a responsabilizzare e creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione tra bullo e vittima. E' messo in atto principalmente da un esperto (psicologo o psicopedagogo).

La gestione della relazione prevede due metodi:

- il metodo dell'interesse condiviso, utilizza un approccio non punitivo con gruppi di studenti sospettati di aver messo in atto prepotenze verso altri e può prevedere anche il coinvolgimento di altri ragazzi non direttamente coinvolti, ma potenziali spettatori. Permette la ricerca di una soluzione al problema del bullo e della vittima attraverso una serie di colloqui con le parti coinvolte;
- la mediazione, invece, prevede di invitare gli studenti che sono in conflitto, bulli e vittime, a prendere parte ad un colloquio con un mediatore ed ha il fine di aiutarli a trovare una soluzione al conflitto.

Coinvolgimento della famiglia

Come specificato nell'art. 5 della Legge 71/2017 "Salvo il fatto costituisca reato,, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguatamente azioni di carattere educativo".

Quando la valutazione approfondita del Team per le emergenze evidenzia in maniera inequivocabile un livello sistematico oppure un livello di urgenza di bullismo/cyber bullismo e vittimizzazione, il Dirigente Scolastico necessariamente e tempestivamente attiva un coinvolgimento della famiglia.

L'intervento sarà condotto dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dal Referente o altro membro del team allo scopo di:

- scambiarsi informazioni sull'accaduto,
- chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare;
- chiedere di monitorare i cambiamenti nel figlio/a nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

Supporto intensivo a lungo termine e di rete

Il supporto intensivo a lungo termine consiste nel richiedere, in accordo con le famiglie e il Dirigente Scolastico, un supporto esterno alla scuola (Servizi Sanitari Territoriali, Servizi sociali, ospedali, Pronto soccorso, Polizia Postale, Carabinieri) in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato qualora:

- gli atti subiti siano di una gravità elevata;
- la sofferenza della vittima è molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati che vanno segnalati alle autorità competenti.

Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: molestia (art.660 cp), diffamazione (art.595 cp), minaccia (art.612 cp), estorsione (art.629 cp), percosse (art.581 cp) e/o lesioni (art.582 cp), istigazione al suicidio (art.580 cp), violenza sessuale di gruppo (art.609 cp), detenzione di materiale pornografico (art.600 quater cp), atti persecutori (art.612 bis cp), sostituzione di persona (art.494 cp).

4^ FASE: MONITORAGGIO

Il monitoraggio è una fase importante nella gestione del caso in quanto permette al Team per la gestione delle Emergenze di valutare l'efficacia dell'intervento attuato e di predisporre ulteriori azioni educative necessarie. Viene effettuato almeno in due momenti: dopo una settimana dall'intervento per capire se la situazione è migliorata o se sono necessarie azioni aggiuntive e dopo un mese circa, per verificare se il cambiamento ottenuto a seguito dell'intervento si mantiene nel tempo.

Il presente progetto è adottato partendo dal materiale messo a disposizione dalla Piattaforma ELISA, progetto di formazione e learning nato dalla collaborazione tra MIUR – Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze.

Il Codice costituisce parte integrante del:

- Regolamento d'Istituto,
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa per quanto riguarda la formazione dei docenti e i progetti e/o incontri di informazione per gli studenti, personale ATA e famiglie;
- Patto di Corresponsabilità Educativa.

Sarà diramata la modulistica specifica per la gestione delle comunicazione e degli interventi.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Taglianetti**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.